

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1519-A)

## RELAZIONE DELLA 8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE)

(RELATORE BOLETTIERI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Bilancio

col Ministro del Tesoro

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

e col Ministro per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1966

---

Comunicata alla Presidenza il 25 maggio 1966

---

Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970

---

**INDICE**

Premessa . . . . .	Pag.	3
Il criterio della concentrazione . . . . .	»	4
Secondo Piano verde e programmazione nazionale . . . . .	»	4
Osservazioni della 5 <sup>a</sup> Commissione . . . . .	»	7
Osservazioni della Giunta consultiva per il Mezzogiorno . . . . .	»	9
Agricoltura di pianura, di collina, di montagna . . . . .	»	10
L'efficienza aziendale . . . . .	»	13
La sperimentazione agraria . . . . .	»	16
Gli articoli del disegno di legge . . . . .	»	18
ALLEGATO - Parere della Giunta consultiva per il Mezzogiorno . . . . .	»	29
DISEGNO DI LEGGE . . . . .	»	34

ONOREVOLI SENATORI. — Siamo di fronte a un importante provvedimento legislativo che, con un notevole sforzo finanziario, sia pure non ancora del tutto sufficiente, tende a dare all'agricoltura italiana moderna efficienza produttiva. Si tratta di rispondere agli accresciuti e mutati bisogni alimentari interni, alle richieste del mercato europeo e mondiale e alla esigenza di assicurare maggiori redditi al mondo rurale.

Osserverò preliminarmente che, nonostante il gran parlare che sempre si è fatto in ordine agli aiuti dello Stato al settore agricolo, in pratica soltanto con questo disegno di legge si comincia ad adeguare in qualche modo i mezzi ai fini che ci si propone di raggiungere.

Nel primo Piano verde è risultata evidente, nella fase applicativa, una certa sproporzione tra i fini proposti e i mezzi a disposizione. Troppe attese si erano create e troppe speranze sono andate deluse. Troppe richieste, in altri termini, non si sono potute accogliere per mancanza di mezzi. Questo se da una parte può aver scoraggiato tanti buoni propositi del mondo rurale, dall'altra ha dimostrato che non erano in fondo sbagliati gli indirizzi del primo Piano verde, se ha suscitato tante iniziative che poi magari non hanno avuto seguito.

Con il secondo Piano verde si è voluto superare la sproporzione tra mezzi e fini, da una parte accrescendo i mezzi, dall'altra concentrando gli interventi lungo direttrici di sicura efficacia per aggredire quei problemi agricoli di maggiore rilevanza, risolti i quali anche gli altri di minor rilievo possono avere un avvio alla loro soluzione. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame obbedisce, insomma, al criterio della economicità e della selettività degli interventi, in una chiara visione degli obiettivi di politica agraria che si intendono perseguire da parte dello Stato, sì da creare negli imprenditori agricoli un clima di certezza per quanto riguarda i loro programmi di attività produttiva. Tale politica è orientata secondo la triplice direzione dell'organizzazione dei mercati, del miglioramento delle strutture e

dello sviluppo produttivistico. Il mondo rurale deve sapere, e sapere in tempo, su che cosa può con sicurezza contare, per quanto riguarda sia l'aiuto pubblico sia il mercato.

In seno all'8<sup>a</sup> Commissione del Senato si è discusso ampiamente, e del primo e del secondo Piano verde, nonché di molti altri argomenti riguardanti la politica agraria del Governo. È intendimento del relatore non tanto darne un resoconto che potrebbe risultare o troppo ampio o troppo sommario, quanto di sottolineare gli aspetti più stimolanti della discussione stessa.

Osserviamo che già la legge 2 giugno 1961, n. 454, cui il presente disegno di legge si ricollega, segnò un momento importante per lo sviluppo della nostra agricoltura, non solo col predisporre a suo favore una certa quantità di mezzi finanziari, ma soprattutto col porre in primo piano l'azienda. Questa preminenza dell'azienda sulla proprietà, là dove esse non coincidano, deve essere sempre meglio evidenziata, in questo secondo Piano verde, così come la nostra preferenza per l'impresa familiare, integrata sul piano delle attività di mercato e dei servizi in organizzazioni cooperative. Col primo Piano verde si tendeva, finalmente, a inserire con piena consapevolezza la nostra agricoltura nei cicli propri di una economia di mercato, con una politica intesa all'aumento delle produzioni e alla diminuzione dei costi. Si prevedevano anche i modi per un'attuazione coordinata delle norme secondo obiettivi prioritari. Nella pratica, però, per la ristrettezza dei mezzi effettivamente a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (297,2 miliardi dei 437 stanziati al 31 dicembre 1964), e per il non sempre loro migliore impiego, molte richieste furono disattese.

Un tale squilibrio tra le aspettative e le realizzazioni è immancabile quando si tratta di soddisfare esigenze gravi e numerose, come quelle dell'agricoltura italiana, con mezzi limitati, per cui vengono escluse o rinviate anche iniziative valide. Con il secondo Piano verde si è però cercato di attenuare al massimo il lamentato inconveniente, limitando magari la sfera degli interventi in settori prioritari.

*Il criterio della concentrazione.*

Sin dall'avvio della discussione in Commissione, il relatore osservò che per la seconda volta nel discutere importanti provvedimenti legislativi, ci si trovava di fronte al criterio della concentrazione dei mezzi disponibili nelle zone o nei settori di più rilevante interesse: vedasi la legge 26 giugno 1965, n. 717, sulle provvidenze straordinarie per il Mezzogiorno. Quando si discusse questa legge si disse che per le zone in cui non operava quel provvedimento, altre leggi sarebbero sopraggiunte e che non si concepiva comunque la divisione in zone di intervento e zone di abbandono.

Nel provvedimento in esame, però, pur insistendosi sul concetto di concentrazione degli interventi, ci si sforza in ogni modo, con un approccio differenziato dei problemi delle diverse zone agricole italiane, di non lasciare in effetti abbandonati a se stessi nessuna regione e nessun settore produttivo, salvo a indicare i criteri selettivi degli interventi stessi lungo linee di economicità e di produttività, avviando i mezzi finanziari per canali profittevoli, puntando sulla soluzione dei problemi più essenziali e determinanti. Non possiamo non riconoscere la rigorosa validità di questa impostazione, anche se ne esamineremo in appresso i limiti. Dobbiamo dire subito che assai peggiore criterio sarebbe quello di disperdere i mezzi a disposizione verso mille obiettivi diversi, senza la possibilità di conseguirne alcuno.

Nel disegno di legge in esame vengono considerate linee differenziate di sviluppo agricolo aderenti alle realtà produttive ed umane di ciascuna zona, di ogni ambiente economico-sociale. Non sono considerate zone di sviluppo e zone di abbandono, ma si prendono in considerazione con criteri oggettivi le diverse realtà ambientali, per le quali si prevedono politiche d'intervento pubblico diverse.

È evidente che l'intera questione del riequilibrio dello sviluppo economico e sociale nel senso regionale, come nel senso settoriale, ed anche lo stesso problema dell'equilibrio all'interno del mondo rurale, non possono essere risolti da interventi operati

esclusivamente in campo agricolo. È tutta la programmazione economica nazionale che deve risolvere, nel tempo, il problema, proponendosi l'avvicinamento del livello dei redditi globale e *pro capite* delle diverse regioni e dei diversi settori, nonché il miglioramento dei servizi civili. Ma ovviamente, in un intervento straordinario propulsivo dell'intera economia agricola italiana, non si poteva consentire ad accentuare gli squilibri interni nel settore più delicato e più in difficoltà, con una discriminazione tra un'agricoltura di sviluppo e una di abbandono, ma si doveva soltanto dare un diverso avvio, più razionale, alla soluzione di problemi localmente diversi, tenendo conto dei dati ecologici e della vocazione dell'ambiente e quindi della esigenza produttivistica, per conseguire una qualche semplificazione delle colture e un'adeguata specializzazione regionale.

Perché quindi il criterio della concentrazione degli sforzi non rischi di creare obiettivamente nuovi squilibri o di accentuare quelli esistenti anche all'interno del settore agricolo, occorre che, sempre obbedendo al criterio della economicità e selettività degli interventi, si tenga conto, nell'applicazione del provvedimento in esame, dell'esigenza di intervenire non tanto in favore delle zone più mature, a sostegno della loro « efficienza attuale », quanto in favore di quelle meno mature, ma con suscettività di sviluppo non pienamente utilizzate, guardando alla loro « efficienza potenziale ».

*Secondo Piano verde e programmazione nazionale.*

In seno all'8ª Commissione del Senato si è molto discusso se si potesse promuovere un provvedimento legislativo, che è quasi un piano di sviluppo nel settore agricolo, quando ancora non si ha un programma economico nazionale, di cui pur si discute già nell'altro ramo del Parlamento e di cui bisognerebbe attendere il varo. Si è detto, insomma, che non si poteva far nascere il figlio prima del padre.

In realtà il Piano verde n. 2 si pone come strumento di attuazione del programma na-

zionale di sviluppo per quando riguarda l'agricoltura, ma limitatamente a quegli aspetti che più direttamente si riferiscono all'aumento della produzione e della produttività. Non si tratta dunque di tutto il programma di sviluppo agricolo per il prossimo quinquennio, ma dell'avvio a soluzione di un punto nodale dell'intero problema agricolo italiano, quale l'aumento della redditività e della produzione globale nazionale nei settori alimentari più importanti: zootecnico, ortofrutticolo, delle colture industriali e in minor misura olivicolo e vitivinicolo. Si tratta comunque di un provvedimento propedeutico dell'intero sviluppo non solo agricolo, ma economico nazionale. Il programma quinquennale di sviluppo ha bisogno per i fini che si propone — tra l'altro l'avvicinamento dei redditi *pro capite* del settore agricolo a quelli degli altri settori — di veder migliorate le prospettive dell'aumento delle più importanti produzioni agricole e della produttività in agricoltura, con un migliore equilibrio costi-ricavi.

È dunque un bene che il cammino per il raggiungimento di queste finalità non subisca battute di arresto e venga anzi accelerato, senza aspettare l'avvio del programma economico nazionale, ma non indipendentemente da esso, costituendone anzi un elemento di preparazione e di propulsione. Del resto, pur non dichiarandoci a favore di un piano puramente indicativo, noi abbiamo sempre fatto giustizia di certa concezione che vuole piani definiti in ogni particolare, tutto prevedendo e tutto predisponendo. Si vede come poi vadano a finire questi piani, quinquennali o settennali che siano, quando si pretenda di dettar tutto dall'alto di una burocrazia centralizzata! Questa, se qualche volta (e non sempre nè in ogni settore) può realizzare previsioni produttive in senso quantitativo, mai però riesce a soddisfare l'aspetto qualitativo della produzione dei beni di consumo: allo scopo occorre una certa libertà d'iniziativa e un interesse diretto in coloro che devono produrre in relazione ai bisogni avvertiti dai consumatori. Una programmazione globale e particolareggiata imposta burocraticamente dall'alto può produrre per lo Stato, non per

il mercato, non per i cittadini, non per la società.

Nel settore agricolo la programmazione è un fatto ancor più delicato che in altri settori produttivi (vedansi i risultati della pianificazione in Russia per la produzione del grano e in Cina per quella del riso, colture semplici per cui la pianificazione si pone in termini di incrementi meramente quantitativi). Questo non vuol dire che non si debba programmare anche in agricoltura. Al contrario, è proprio in questo settore che occorre avere un chiaro quadro del tipo di sviluppo che si vuol perseguire. Le trasformazioni aziendali e gli orientamenti produttivi devono avere davanti prospettive di ampio respiro, in modo da poter operare per lunghi periodi di tempo. Ma — se non si vuole arrivare a programmare in modo coercitivo, togliendo agli imprenditori agricoli la loro maggiore soddisfazione, talvolta unica, di operare in libertà — occorre andar cauti nel programmare, orientando il mondo rurale senza coercizioni, se non in casi eccezionali di evidente necessità.

Comunque, se per programmazione s'intende un piano che tutto preveda e che tutto imponga dall'alto in fatto di strutture produttive e distributive, è logica la richiesta di varare prima il programma economico nazionale e poi passare a programmi di settore. Non è invece logica la richiesta stessa se noi concepiamo un tipo di programmazione economica che — perseguendo una finalità politica, con la mèta di un adeguato sviluppo civile e di una maggiore giustizia sociale — non intenda tutto prevedere e tutto predisporre e richieda invece una collaborazione costante di tutti i fattori produttivi, a cominciare dalle forze di lavoro e dagli imprenditori, perchè in una visione ordinata, armonica e dinamica meglio si possano perseguire le enunciate finalità politiche e sociali anche attraverso particolari interventi. Nell'ambito di questa più elastica concezione della programmazione è perfettamente lecito continuare sulla via dello sviluppo produttivo in agricoltura, con programmi anche parziali che non contraddicano le impostazioni del programma economico nazionale ormai noto nelle sue linee generali.

Questo programma — avendo tra l'altro come obiettivo di fondo (si direbbe meglio una tendenza in prospettiva a lunga scadenza) il raggiungimento in 20 anni di una sostanziale parità tra i redditi *pro capite* del settore agricolo e quelli degli altri settori — ipotizza, più realisticamente, per il prossimo quinquennio un avvicinamento delle posizioni, tale da portare il reddito agricolo *pro capite* dall'attuale 53 per cento al 60 per cento circa del reddito degli altri settori.

Questo avvicinamento si otterrà attraverso lo sviluppo delle produzioni aventi maggiori prospettive di mercato e adeguando razionalmente gli ordinamenti aziendali alle caratteristiche dell'ambiente.

Viene ipotizzato un saggio medio annuo di sviluppo del 3,3 per cento in termini di produzione lorda vendibile e del 2,8-2,9 per cento in termini di valore aggiunto. Viene anche prevista la formazione di nuove occasioni di lavoro extra-agricolo per 700 mila unità lavorative.

L'espansione degli ordinamenti produttivi più idonei riguarderebbe essenzialmente tre gruppi di produzione: carneo, orticolo, frutticolo. Seguendo le naturali vocazioni e la tradizione si ipotizza nelle regioni nord-occidentali il maggior progresso zootecnico, nel Sud quello ortofrutticolo e vitivinicolo, nell'Italia nord-orientale e in quella centrale si distingue la Valle padana con le sue possibilità di risorse irrigue ancora inutilizzate e l'appennino collinare per cui si fa affidamento sull'ammodernamento della mezzadria e su una maggiore intensità di esercizio. Ad avviso del relatore a queste zone appenniniche, come a quelle depresse in generale, andrebbe riservata maggiore attenzione.

Nel programma nazionale si punta sulla valorizzazione senza discriminazioni delle posizioni imprevedute. Allo scopo si mira a favorire il trasferimento della proprietà ad imprenditori qualificati, al riordino fondiario e delle utenze irrigue, allo sviluppo della cooperazione.

Per realizzare il clima di certezza per l'imprenditore agricolo, assicurando un costante equilibrio tra costi e ricavi, si farà leva:

1) sulla fissazione dei prezzi dei principali mezzi tecnici da parte del CIP;

2) su una politica commerciale che non lasci riassorbire dalla intermediazione i sopradetti vantaggi;

3) su un'azione in sede CEE per garantire l'approvvigionamento dei mezzi di produzione, anche di origine agricola, ai prezzi internazionali più favorevoli;

4) sulla lotta alle frodi, marchi di qualità, controlli igienico-sanitari;

5) sui regolamenti della CEE che assicurino un livello di prezzi equi;

6) su un'adeguata organizzazione dei produttori.

Aggiunge il relatore che si dovrebbe puntare anche sugli aiuti comunitari per la riconversione colturale e la ristrutturazione degli ordinamenti agricoli italiani specialmente nel Mezzogiorno. Se è giusto puntare sui problemi di mercato, non è giusto tenere in spregio o sottovalutare quelli concernenti le strutture. È anche interesse della CEE puntare sull'adeguamento delle strutture fondiarie arretrate per creare un'agricoltura europea veramente integrata e non lasciarsi un'appendice di depressione che appesantirebbe l'intera economia europea.

Nel programma nazionale si prevede anche una migliore organizzazione delle ricerche scientifiche in campo agronomico, della sperimentazione e della formazione professionale, nonché dell'assistenza tecnica. Di questo si parlerà tra poco. Inoltre, a parte la diffusione della elettrificazione nelle campagne, viene considerata la necessità di garantire l'equilibrio idro-geologico nelle zone montane e riconosciuta l'importanza delle funzioni, anche economiche, del bosco. Sono cose, queste, trasferite in gran parte nel disegno di legge in esame.

Sul piano finanziario sono previste nel programma quinquennale di sviluppo le somme di lire 1.500 miliardi per capitali in dotazione, di 1.850 miliardi per capitali fissi aziendali e interaziendali, di 600 miliardi per investimenti forestali e per infrastrutture di bonifica.

Nel disegno di legge in esame la spesa prevista ammonta complessivamente a 900 miliardi per 5 anni, assorbendo quindi solo una parte degli stanziamenti previsti nel programma nazionale a favore dell'agricoltura

che, inutile ripeterlo, ha bisogno di uno sforzo intenso e rapido.

Nel quadro di questo programma il disegno di legge intende operare puntando « sul potenziamento di alcune attività di carattere generale, l'organizzazione di mercato e lo sviluppo della cooperazione, la diffusione della meccanizzazione e l'aiuto alla conduzione aziendale, il progresso della zootecnia ed il miglioramento delle colture pregiate, l'adeguamento delle strutture aziendali e la diffusione dell'energia elettrica nelle campagne, il completamento dei lotti di opere pubbliche nei comprensori irrigui ed il ripristino delle opere nei comprensori di bonifica, lo sviluppo forestale », come dice la relazione governativa che lo accompagna.

C'è uno solo tra questi obiettivi perseguiti dal disegno di legge che non sia prioritario ai fini perseguiti non solo nel campo dello sviluppo agricolo, ma anche in quello economico nazionale, secondo il piano quinquennale di sviluppo? C'è dunque piena armonia tra il 2° Piano verde e il programma economico nazionale.

L'essenziale è che quando s'interviene in un settore particolare (per esempio in agricoltura) o in regioni particolari (per esempio nel Mezzogiorno e nelle zone depresse) con programmi di sviluppo parziali non si contraddica nè alla realtà economica e sociale, nè al concetto stesso di piano che è armonizzazione di tutta una politica di sviluppo. L'essenziale è che, anche quando si è costretti ad agire in una sfera limitata del campo economico, non si agisca con visione angustamente settoriale o regionale, disancorata dalla visione generale delle finalità politiche e sociali che si perseguono per la intera società nazionale.

Quando si dice che col Piano verde n. 2 s'intende perseguire il fine di sviluppare l'efficienza del settore agricolo puntando sull'aumento della produzione e della produttività del mondo rurale e si indicano le linee direttrici su cui s'intende procedere per conseguire quelle finalità, non si contraddice su nulla agli scopi risaputi ormai del programma economico nazionale. Si potrà discutere, come in effetti si discute, sulla efficacia, sia dello strumento legislativo predisposto allo scopo, sia delle stesse finalità per-

seguite dalla programmazione nazionale, ma una volta accertata da una maggioranza parlamentare una volontà politica di perseguire determinati fini predisponendo un graduale sviluppo di una concreta azione legislativa e amministrativa, non si può non riconoscere una coerenza e una piena legittimità nel voler portare avanti l'importante provvedimento in esame senza aspettare le risultanze definitive del programma nazionale.

Superate le pregiudiziali si dovrebbe ora entrare nel merito del provvedimento. Prima però occorre rispondere ad altre obiezioni, anch'esse preliminari, sollevate in seno sia all'8ª che alla 5ª Commissione. Ci soffermeremo in particolare sulle preoccupate osservazioni espresse nel parere della 5ª Commissione.

#### *Osservazioni della 5ª Commissione.*

1. Il senatore Veronesi ha fatto presente alla 5ª e all'8ª Commissione che richieste di finanziamento per circa 2 mila miliardi sarebbero già state presentate al marzo 1966 in applicazione del primo Piano verde. Non approfondiamo la maggiore o minore esattezza della notizia. Ci interessa la logica delle cose. In concreto cosa si vuol dire? Che le somme stanziare non bastano a soddisfare i bisogni di finanziamento dell'agricoltura italiana? Ma se non si possono avere stanziamenti maggiori è inutile piangervi sopra, a meno che non si voglia concludere che, dal momento che le somme stanziare nel disegno di legge non bastano, è meglio rinunciarvi del tutto e non farne nulla. Da questa obiezione preliminare di parte liberale discendono però conclusioni che entrano nel vivo delle finalità del provvedimento e di cui ci occuperemo poi: si tratta di volere, da parte liberale, una ancora maggiore concentrazione degli interventi in favore delle aziende a fini più direttamente produttivistici. Ne riparleremo in seguito.

Qui ci limitiamo ad osservare che quando si predispose un provvedimento nuovo, sia pure collegato a uno vecchio, ma precisando i criteri nuovi cui s'intende ispirarsi, anche alla luce della precedente esperienza, non ci si può più riferire alle richieste provocate dalla precedente legge, ma piuttosto discu-

tere approfonditamente se i nuovi stanziamenti corrispondano adeguatamente alle nuove finalità e ai nuovi criteri.

Abbiamo detto — e ne parleremo ancora per individuare criticamente i limiti di questo pur valido principio — che il disegno di legge vuole ispirarsi al criterio della economicità e della concentrazione degli sforzi verso obiettivi prioritari, promuovendo interventi selettivi per creare aziende efficienti. Il relatore non può fare a meno di insistere sul concetto che nell'applicazione del provvedimento non si dovrà intervenire tanto a favore delle aziende già efficienti, da consolidare, quanto a favore di quelle che hanno tutte le premesse per diventare efficienti, sia pure con l'indispensabile aiuto dello Stato.

2. Il senatore Bertoli si è preoccupato del mancato collegamento del Piano verde col programma economico generale. Anche nella discussione in seno all'8ª Commissione gli oratori di parte comunista si occuparono a fondo della questione; e certamente continueranno a parlarne, anche in Aula. Il relatore ha già risposto a questa obiezione e non mancherà di rispondere ancora, a suo tempo, e di puntualizzare ancor meglio le posizioni.

3. La terza osservazione entra nel merito di quanto è di specifica competenza della Commissione finanze e tesoro e riguarda la copertura. Non possiamo che accettarla con quel rispetto che obiezioni in materia così delicata meritano, compiacendoci tuttavia che nonostante l'ultima seria obiezione, e le altre precedentemente confutate, il parere della 5ª Commissione non sia stato negativo.

Accettiamo quanto specificamente detto in ordine all'onerosità delle operazioni debitorie da contrarsi da parte del Ministero del tesoro dal Consorzio di credito per le opere pubbliche, e della loro diluizione nel tempo. Però osserveremo di sfuggita che era utile comunque ricorrere al mercato finanziario in un momento di una certa abbondanza di liquidità da parte delle aziende di credito non pienamente utilizzata in impieghi produttivi. Chè, anzi, tenendo presente l'assoluta urgenza di certi proble-

mi di ristrutturazione della nostra agricoltura, nonché di taluni servizi essenziali, fondamentali e prioritari per potenziare lo sviluppo agricolo, a cominciare dalla ricerca scientifica in campo agronomico e dalla cooperazione agricola, un maggiore sforzo finanziario in questo intervento straordinario era forse utile e direi necessario, anche nella forma alquanto gravosa prescelta.

Questo diciamo perchè non si pensi da parte del Governo di esaurire i suoi compiti di propulsione dell'agricoltura italiana con questo provvedimento che è stato impostato tecnicamente e finanziariamente come straordinario, per cui non si può togliergli o limitargli quel carattere di aggiuntività che espressamente riveste.

Il nostro pieno assenso al disegno di legge si fonda sul presupposto che esso s'inquadra come provvedimento straordinario in un deciso sforzo, organicamente concepito, per mettere davvero l'agricoltura italiana in grado sia di competere, nelle zone di maggiore suscettività, sia di resistere e migliorare in quelle a minore suscettività, superando una volta per sempre il pericolo di una meridionalizzazione di tutta l'agricoltura italiana nel quadro dell'agricoltura europea in cui partiamo svantaggiati. Vedasi per esempio il settore zootecnico, in cui, entrando in vigore il 1º aprile 1968 il prezzo comune per la carne bovina, il latte e i prodotti lattiero-caseari, non avremo più possibilità alcuna d'invocare protezioni (così come nei restanti settori produttivi) e potremo contare soltanto sulla differenza rappresentata dal costo dei trasporti. Se non faremo uno sforzo rapido e intenso per incrementare il numero e la qualità dei capi, specialmente bovini, e la produzione foraggera, se non riusciremo ad abbassare i costi e a razionalizzare il settore, non potremo più competere con gli altri Paesi del MEC in fatto di produzione carnea e lattiero-casearia. Vedremo, anzi, ulteriormente deprimersi questo settore produttivo così necessario all'equilibrio anche di conservazione fisica e del grado di fertilità della terra. Rimane, quello zootecnico, il settore di maggiore preoccupazione.



Occorre convincersi che gli investimenti in agricoltura sono più che mai urgenti, sia da parte dei privati che da parte dello Stato. Apprezziamo molto lo sforzo finanziario di questo provvedimento e noi desideriamo che esso divenga al più presto operante, con l'approvazione dei due rami del Parlamento; ma nello stesso tempo insistiamo sulla esigenza di continuare nello sforzo a favore dell'agricoltura, pur riconoscendo giusto l'avvertimento della 5ª Commissione che in avvenire si trovino « fonti di finanziamento più discriminatamente pertinenti ai rispettivi settori di intervento, meno onerose per la collettività, e più rispettose della lettera e dello spirito della sentenza della Corte costituzionale ».

Al riguardo non ci nascondiamo la nostra preoccupazione che, in attesa di una necessaria modifica chiarificatrice della portata dell'articolo 81 della Carta costituzionale, non si arrestino attività legislative e finanziarie di non dubbia urgenza ed utilità ai fini della ripresa produttiva della nostra economia che, non soltanto nel settore industriale, ma ancor più in quello agricolo, si trova ad una svolta decisiva per mettersi in grado di competere con le economie degli altri più progrediti Paesi del MEC. Occorre utilizzare integralmente la liquidità finanziaria disponibile, creando nuove attività imprenditive, industriali ed agricole, incrementando così il reddito nazionale e la occupazione. Rispettosi come siamo sia della lettera che dello spirito dei principi costituzionali, siamo preoccupati altresì delle remore che possano crearsi con sottili disquisizioni più formali che sostanziali circa l'applicazione dei principi costituzionali stessi.

Giustamente ci si preoccupa di collegare sempre, nella veduta di assieme dell'impiego dei mezzi finanziari disponibili, la spesa alle entrate. Ma occorre soprattutto distinguere tra spese improduttive e spese produttive, con una visione oculata e larga che tenga conto di tutto, seguendo concezioni dinamiche che sappiano guardar lontano, in un adeguato equilibrio tra risorse e investimenti produttivi, che scarseggiano. Rigorosi nella applicazione del principio quando si tratti di spese improduttive, dobbiamo essere più elastici per spese produttive e indilazionabili.

Quando noi ci troviamo di fronte a una inadeguata strutturazione di un intero settore produttivo che, per non soccombere nell'ambito di un mercato allargato, a fianco a Paesi più organizzati, richiede che si stringano i tempi e si faccia ogni sforzo, finanziario e organizzativo, per stare al passo, ogni altra considerazione ci sembra impallidire. Si tenga presente che l'agricoltura ha scarsissime possibilità di autofinanziamento e deve essere aiutata da un intenso sforzo di tutta l'economia italiana.

#### *Osservazioni della Giunta consultiva per il Mezzogiorno.*

Premesso che il fenomeno più rilevante per quanto riguarda l'economia agricola del Mezzogiorno è « la costante diminuzione delle forze di lavoro agricolo », il parere della Giunta per il Mezzogiorno ritiene che tale carenza « deve essere supplita da un investimento sempre maggiore di capitali e da accrescimento di capacità organizzative ed imprenditoriali nel Sud che rendano possibile la modernizzazione dell'agricoltura meridionale mediante la introduzione di riconversioni e orientamenti colturali più razionali, di più perfezionate tecnologie, di industrializzazione dei prodotti agricoli e di difesa commerciale di essi . . . e, infine, di servizi civili ». Ma il primo problema che — a parere della Giunta — si pone « è quello del coordinamento degli interventi a tutti i livelli, accchè non si verifichino da un lato carenze, dall'altro duplicazioni e sovrapposizioni di interventi ». È perciò guardata con favore la norma dell'articolo 51 del disegno di legge secondo cui gl'interventi saranno effettuati con particolare riguardo ai territori esterni ai comprensori di zone irrigue e alle zone di valorizzazione agricola previsti dalla legge 26 giugno 1965, n. 717.

Particolarmente utile appare anche la norma dell'articolo 36 secondo cui le direttive regionali impartite dal Ministero dell'agricoltura debbono tenere conto per il Mezzogiorno dei piani di coordinamento previsti dall'articolo 1 della citata legge n. 717. Si sottolinea dalla Giunta la esigenza che la formazione dei « piani zonali » prevista dall'articolo 37 del disegno di legge riguardi

specialmente i territori esterni ai comprensori irrigui e agli altri territori connessi di valorizzazione agricola che cadono nell'azione diretta della Cassa per il Mezzogiorno.

Delle osservazioni della Giunta più specificamente riguardanti gli articoli del disegno di legge e che lamentano in special modo la mancanza di un più spiccato interessamento per quanto riguarda la zootecnia e lo sviluppo forestale nel Sud — elementi decisivi della rinascita economica e sociale nelle regioni appenniniche del Mezzogiorno — ci occuperemo, direttamente o indirettamente, in seguito.

Il relatore tiene, comunque, ad esprimere la propria soddisfazione per il consenso e per le osservazioni critiche, molto pertinenti, emerse dalla discussione in seno alla Giunta consultiva per il Mezzogiorno che, come sempre, ha inquadrato la veduta dei problemi agricoli meridionali in un assieme interessante l'armonico sviluppo economico-sociale di tutto il Paese. La posizione dell'economia agricola meridionale — sottolinea giustamente il parere della Giunta — si identifica con quella delle altre aree depresse italiane. Per migliorarla occorre attuare la « teoria dei tre settori » (agricoltura, industria e commercio). Evidenti sono i rapporti tra agricoltura e industria. « Ma la Giunta considera importante per lo sviluppo agricolo meridionale anche una efficiente organizzazione commerciale che, mentre attragga unità lavorative esuberanti in agricoltura, leghi l'economia agricola al mercato, sia facendo conseguire approvvigionamenti dei mezzi di produzione alla agricoltura in condizioni più vantaggiose, sia facendo concordare la produzione con le possibilità di assorbimento del mercato, perchè migliore sia il collocamento e maggiore la valorizzazione del prodotto agricolo sui mercati interni e internazionali.

In questo settore, che è difesa dei prezzi, occorre operare per la stabilizzazione dei mercati in tutto l'anno, in modo che l'agricoltura non abbia a subire le pericolose, ricorrenti cadute stagionali dei prezzi, fenomeno di cui particolarmente risentono le aree meno sviluppate ».

In conclusione la Giunta ritiene che le finalità del disegno di legge « consistenti nell'attuazione delle indicazioni del programma economico nazionale e nelle facilitazioni dell'inserimento dell'agricoltura nazionale nel MEC, trovano nelle esigenze di una razionale ed efficiente politica agricola meridionale piena giustificazione, che gli strumenti d'intervento che il disegno di legge prevede, diretti allo sviluppo dei servizi generali, alla stabilizzazione dei prezzi, all'organizzazione dei mercati agricoli, all'acquisizione dei capitali di esercizio e di conduzione, allo sviluppo della zootecnia » ... « rispondono alle esigenze dello sviluppo tecnico-economico-sociale del Meridione; che il successo della politica agricola nel Mezzogiorno e nelle altre aree depresse ... dipenderà dal grado di intensità con il quale si opererà nell'agricoltura di dette regioni e si armonizzerà questo settore con gli altri settori produttivi ».

*Agricoltura di pianura, di collina, di montagna.*

Per quanto riguarda l'attività agricola molto opportunamente la Giunta consultiva ha identificato il Mezzogiorno con le altre aree depresse.

In realtà se c'è un settore in cui non si può fare una netta distinzione tra Nord, Centro e Sud è proprio quello agricolo che presenta la sua differenziazione in termini di zone pianeggiate e vallive da una parte, e dall'altra zone di montagna e di collina, più o meno depresse, costituenti circa i due terzi del territorio italiano. Il disegno di legge non fa discriminazioni geografiche per i previsti interventi, così come non fa discriminazioni imprenditive, giusta la impostazione della programmazione nazionale. Ma di questa seconda questione ci occuperemo dopo.

Per quanto riguarda l'aspetto geografico ed orografico del problema occorre dire con estrema chiarezza che, se il disegno di legge non opera discriminazioni, il criterio della concentrazione degli sforzi e della selettività ed economicità degli interventi, come già

accennato, pone ugualmente un delicato problema di equilibrio produttivo e geofisico che bisogna affrontare con occhio sereno e consapevole.

Dal momento che non abbiamo i mezzi per risolvere tutti i problemi dell'agricoltura italiana, si devono necessariamente scegliere i settori, le linee direttrici, i criteri ispiratori dell'intervento pubblico in termini selettivi.

Per lo sviluppo di qualunque settore produttivo non si può non obbedire a un rigoroso criterio di economicità degli interventi predisposti, sì da utilizzare in modo sicuramente produttivo e vantaggioso gli scarsi mezzi a disposizione. Tuttavia il criterio economicistico, quando fosse esclusivo, quando fosse staccato dal contesto di una realtà sociale ed umana, mostrerebbe evidenti i suoi limiti. Obbedendo esclusivamente a tale criterio si dovrebbe concludere che sono economicamente convenienti nel nostro Paese, per il settore agricolo, soltanto gli investimenti nelle zone pianeggianti e vallive, dove è possibile intensificare l'agricoltura per mezzo dell'irrigazione.

Che questo sia il primo sforzo da compiere non vi è alcun dubbio: trasformare cioè in colture attive, attraverso l'irrigazione, tutte le colture estensive in zone suscettive di tale trasformazione. Ma possiamo, al limite, concludere che la sola forma utile ed efficiente di agricoltura, la sola che ha possibilità di sopravvivere è quella intensa ed attiva delle pianure e delle valli irrigue?

Le conseguenze negative non consisterebbero tanto nell'abbandono dei terreni marginali e nel conseguente aumento di disoccupazione e diminuzione delle produzioni. Per questo aspetto del problema un riequilibrio si potrebbe anche trovare. Infatti, oltre che allo esterno del settore produttivo agricolo col passaggio di mano d'opera ad altri settori, anche all'interno della stessa agricoltura si possono operare spostamenti utili economicamente e socialmente, concentrando gli sforzi dell'intervento pubblico e privato nelle zone di maggiore suscettività con un consistente aumento di occupazione. Anche l'aumento produttivo globale può realizzarsi benissimo attraverso un saggio d'in-

cremento annuo della produzione vendibile nelle zone di maggiore attivazione agricola, tale da compensare ampiamente le minori produzioni nelle zone che si trovano al limite di ogni convenienza economica per lo sfruttamento agricolo.

Il problema è un altro: è di assestamento generale del territorio e dell'agricoltura italiani attraverso forme differenziate di conduzione di impresa. Il problema di fondo è quello dell'equilibrio fisico-territoriale, economico-sociale, politico, umano e culturale delle varie regioni e zone agricole.

Si potrebbe concepire la nostra Penisola spopolata nelle sue montagne e nelle sue colline depresse, sino al limite dell'abbandono, e ingorgata di opere, di attività lavorative, di traffici, di sviluppo di ogni genere d'impresa soltanto nelle pianure e nelle valli ubertose? Tralasciamo l'aspetto economico, che pur si deve guardare sotto il profilo di tanta parte del territorio nazionale che verrebbe sottratto per sempre a ogni uso agricolo e privato del capitale-terra e del relativo reddito.

Tralasciamo di guardare allo squilibrio idro-geologico, se Alpi e dorsale appenninica fossero in gran parte abbandonate o disabitate del tutto. Sotto questo aspetto si potrebbe anche sostenere, non a torto del tutto, che in montagna, col ricostituirsi spontaneo del bosco e della cotica erbosa si avrebbe un maggiore equilibrio idro-geologico, rotto proprio dall'azione innaturale dell'uomo che ha distrutto i boschi e spesso ha praticato colture irrazionali in terreni acclivi. È questo un discorso da fare in altra sede, e del resto già approfondito altre volte. Per ora ci interessa di guardare soltanto il lato storico ed umano di un'Italia che non può essere tutta concentrata, per le sue attività produttive, nelle pianure e nelle vallate, lasciando pressochè abbandonate le montagne e le alte colline. Pur riconoscendo valido il criterio della economicità degli interventi in agricoltura, non possiamo guardare al solo aspetto economicistico di una politica agricola di sostegno e di promozione. Il problema è quello di un approccio differenziato ai vari problemi agricoli delle diverse zone d'Italia, nessuna delle quali deve essere abbandonata

o trascurata. È questo il criterio del provvedimento sottoposto alla nostra approvazione anche se riconosciamo l'esigenza di una altra legge che guardi specificamente alla montagna e alla collina depressa, con adeguati stanziamenti ad *hoc*.

È evidente che, pur non facendo alcuna discriminazione territoriale, la massima parte degli interventi previsti dal disegno di legge si concentrerà in quei territori che, per le loro caratteristiche naturali, hanno maggiori prospettive di sviluppo in ordine agli obiettivi perseguiti, cioè l'aumento della produzione e della produttività. Non si può non riconoscere valido il criterio di stimolare con provvedimenti di carattere straordinario alcuni tipi d'iniziativa che non possono essere presi in tutte le zone agricole. Sta di fatto però che questo comporterà evidenti svantaggi proprio per quei territori poveri per cui più necessario è l'intervento pubblico.

È pacifico che in questi territori le forme di tale intervento debbano essere diverse. Perciò riproponiamo il rilancio di una legge adeguata per la montagna e per la collina depressa dove, in forme differenziate, in tempi assai più lunghi, con programmi di largo respiro tecnico e finanziario, il problema dello sviluppo, assai più difficile e modesto, delle regioni in difficoltà si ponga in giusti termini di equilibrio, pur con quei limiti che non si possono ignorare.

Concludendo su questo argomento, mentre noi riconosciamo che il disegno di legge in esame guarda con attenzione anche al problema della collina e della montagna e alla loro valorizzazione economica, con l'incoraggiamento offerto alla zootecnia, alla vitivivocoltura, alla silvicoltura e, sia pure insufficientemente, alla meccanizzazione, ammettiamo la necessità di condurre in futuro una battaglia per una ripresa specifica delle provvidenze per la montagna e per la collina depressa con investimenti massicci, appena le condizioni generali dell'economia nazionale e del bilancio statale lo consentiranno, sempre che non si arrivi troppo tardi per riparare i guasti di un ulteriore accentuato esodo da zone già in grandi difficoltà. Ecco perchè — come correttivo al naturale rivolgersi degli interessamenti laddove si può avere

un più immediato risultato produttivistico teso ad esaltare vieppiù l'efficienza attuale di aree geografiche economicamente mature — noi vogliamo che il provvedimento si rivolga a preferenza alle zone economicamente più povere che però hanno una efficienza potenziale da sviluppare, sì da non contraddire al criterio della economicità degli interventi, ma indirizzandoli là dove veramente possano suscitare nuove energie, nuovi interessamenti alla terra, nuove ricchezze, nuovi redditi e maggiore occupazione. Non vogliamo che piova sul bagnato, ma che un po' di pioggia salutare arrivi dovunque sia utile farla cadere.

La relazione governativa al disegno di legge è perfettamente in linea con questa impostazione laddove dice: « Nelle colline centro-meridionali e nei terreni acclivi a media e scarsa fertilità naturale, non suscettibili di irrigazione e nei quali frequentemente ricorrono fenomeni di siccità, tendono vieppiù a instaurarsi tipi di agricoltura a carattere semi estensivo ed estensivo. Qui, soprattutto, potranno svilupparsi razionali ordinamenti cerealicolo-zootecnico, con allevamenti prevalentemente indirizzati verso la produzione carnea: in questi territori troveranno possibilità di economico sviluppo anche colture specializzate dell'olivo e della vite. Ed è in tali zone che si dovrà soprattutto operare per ampliare le maglie poderali e per sviluppare la meccanizzazione, sì da avere rapporti molto ridotti fra unità di lavoro e superficie coltivata. A tali assetti si dovrà pervenire attraverso soluzioni intermedie che traggano profitto da differenziate forme di conduzione e di impresa ».

Il relatore è perfettamente d'accordo su tutto questo, salvo a vedere la necessità, per l'incremento della meccanizzazione in queste più difficili zone collinari dove l'uso del mezzo meccanico costa di più, di ricorrere a forme d'incoraggiamento più diretto e immediato, con contributi in conto capitale, almeno per la meccanizzazione minore e per le imprese familiari. A questo proposito si riproporrà in Aula un articolo 12-bis che non è stato possibile discutere e accogliere in Commissione, perchè non erano previsti i

finanziamenti. Siamo convinti che nel frattempo queste fonti si troveranno.

Per quanto riguarda le ancor più difficili zone montane non si può non prevedere una sensibile riduzione della superficie coltivata per destinarla congenialmente al bosco e al pascolo, traendo da queste attività redditi certamente maggiori che non da colture inadeguate e irrazionali che spesso degradano in modo definitivo il terreno, sottraendolo a ogni uso agricolo. Ma anche in queste zone di montagna e di alta collina occorre studiare piani zionali per portare alle migliori espressioni tecniche le colture e le forme di conduzione e di impresa più appropriate, mentre lo sforzo per la riforestazione della montagna fatto da questo disegno di legge è notevole e meritorio.

#### *L'efficienza aziendale*

Mentre sul problema innanzi approfondito della montagna e della collina le critiche e le indicazioni degli oratori di parte comunista non sono state nè univoche nè conseguenti, su un altro argomento invece la critica è stata serrata e chiara, anche se per noi assolutamente inaccettabile.

L'accusa di fondo rivolta in Commissione, in particolare dall'onorevole Colombi, al provvedimento è di puntare sull'azienda agrario-capitalistica e di sacrificare l'azienda familiare.

Per l'importanza dell'argomento non si potrà fare a meno, da parte del relatore, che se ne scusa, di approfondirlo adeguatamente, anche perchè non si ripeta l'accusa lanciata in Commissione al relatore da qualche collega di essersela cavata in modo spicciativo anche su questioni importanti sollevate dal provvedimento in esame.

L'onorevole Colombi ha sostenuto di non essere contro l'efficienza aziendale. È già un passo avanti, perchè prima si era fatta quasi della irrisione sul principio stesso dell'efficienza produttiva. I colleghi di parte comunista non sarebbero neppure contro la azienda agrario-capitalistica, se sviluppasse la sua produttività con mezzi propri e non con i mezzi dello Stato. Bene. Anche il relatore si dichiara contro ogni forma di arricchimento

del privato capitalista, agrario o industriale che sia, a spese della finanza pubblica. A questo punto si dovrebbe però dimostrare, con dati e con fatti, che i mezzi di questo secondo Piano verde, così come i mezzi del primo, siano andati o stiano per andare alla proprietà agrario-capitalistica.

Il disegno di legge, nelle finalità enunciate all'articolo 1, pone in particolare rilievo la impresa familiare. L'articolo 16, il più importante del disegno di legge, riguardante i miglioramenti fondiari, si conclude con una particolare considerazione per i coltivatori diretti. Un concetto analogo la maggioranza ha voluto inserire alla fine dell'articolo 11 riguardante il credito di conduzione. Il relatore, d'accordo con i colleghi della maggioranza della Commissione, ritiene che si farebbe ancor meglio a dare la indicazione di preferenza per i coltivatori diretti e le imprese familiari alla fine della legge, riassumendola nei suoi indirizzi programmatici.

In verità il provvedimento si propone semplicemente di favorire l'impresa efficiente.

Si vuole aiutare l'impresa a diventare efficiente, su basi solide, con una struttura razionale, non con i criteri dell'assistenza a forme di agricoltura assolutamente superate che pur esistono, ma che devono trasformarsi in dimensione e in indirizzo, se vogliono sopravvivere. L'azienda familiare va aiutata a diventare efficiente e vitale, se ha un minimo di presupposti organizzativi e di suscettività.

Visto che non si hanno i mezzi per aiutare tutte le forme di attività agricola, cosa si può fare, cosa si deve fare per promuoverne con criteri obiettivi lo sviluppo? Si devono aiutare tutti coloro che possono e vogliono aiutarsi in campo agricolo. Si devono aiutare le aziende a strutturarsi modernamente, organizzandosi a produrre per il mercato.

Comprendiamo umanamente, e aiutiamo socialmente, anche le economie di sussistenza, ma non possiamo puntare su queste, che non faremmo il bene nè della Nazione, nè della gente dei campi impegnata in un lavoro tanto poco produttivo. Questa è una situazione da seguire in attesa di soluzioni più confacenti, ma non da incoraggiare. Altra cosa è invece credere nella possibilità con-

creta di sviluppo di un'impresa familiare diretto-coltivatrice che sappia organizzarsi e produrre per il mercato. Le insufficienze di queste imprese possono essere superate con la cooperazione. Non si tratta dunque d'insistere in forme di conduzione che rappresentano delle remore alla modernizzazione della agricoltura come si è affermato da parte liberale. Una famiglia che si appassiona al lavoro agricolo, una volta preparata professionalmente e sulla base di terra sufficiente per estensione e fertilità, può rappresentare un *optimum* per lo sviluppo della produzione e della produttività.

L'intera agricoltura italiana, come del resto quella di altri Paesi europei (Francia, Germania, eccetera) non può fare a meno dell'azienda familiare. Si tolga di mezzo in Italia l'azienda familiare coltivatrice e poi ci si dica come e su quali basi, con quali capitali e forze di lavoro agricolo si ricostruiranno l'economia e la vita stessa nelle campagne. La risposta l'attendiamo dai colleghi di parte liberale. Con questo non si vuol dire che siamo contro altre forme di conduzione agricola. Non siamo per alcuna discriminazione imprenditiva. Pensiamo alle aziende di media dimensione con imprenditori moderni, capaci, che organizzano la produzione agricola su basi industriali. Queste aziende spesso costituiscono il meglio dell'efficienza ai fini della produttività agricola e della produzione globale.

Non vengono discriminate neppure le grandi aziende agrarie, anche se il relatore deve esprimere al riguardo delle riserve, sotto molti aspetti, economici e sociali, oltre che umani. Se noi vedessimo il capitale privato accorrere spontaneamente verso la terra non esiteremmo a fare anche una precisa discriminazione imprenditiva a danno delle grandi aziende e forse anche di quelle meno grandi.

Ma in realtà così non è. Salvo posizioni di rendita veramente eccezionali, in via di graduale superamento, la terra interessa poco ed è difficile che il capitale si invogli spontaneamente negli investimenti terrieri, perchè non vi trova un'adeguata remuneratività.

Di qui l'esigenza di incentivarli, d'invogliarli questi investimenti agrari, senza operare

discriminazioni per chiunque voglia dedicare alla terra passione, mezzi, sforzi di capitali e di lavoro. Abbiamo le nostre preferenze e le diciamo: siamo per l'impresa familiare efficiente. Non operiamo però discriminazioni, chè sarebbe un errore a danno dell'agricoltura in genere. Spingiamo piuttosto ad investire nella terra la rendita fondiaria nei rari casi in cui ancora è presente, non consentendo che redditi agricoli vengano sottratti allo sviluppo dell'agricoltura; ma attiriamo anche i capitali dalla città alla campagna. Questo è il solo fine che ci proponiamo quando non vogliamo operare discriminazioni imprenditive.

Non si dimentichi che la campagna ha perduto gran parte della sua antica forza, economica, sociale, politica. L'interessamento alla terra è sempre minore, anche se ha i suoi ritorni. Ma in queste alterne ricorrenti vicende non trascuriamo occasione alcuna per far affluire quanti interessamenti è possibile, quanti capitali è possibile dagli altri settori produttivi alla terra che ne ha bisogno.

Quello che occorre superare è lo sfruttamento da parte dell'industria e dell'intermediazione commerciale del più debole settore agricolo. Bisogna fare in modo che gli scarsi redditi agricoli non vengano sottratti alla gente dei campi dall'organizzazione mercantile e industriale, ma che questa interessi sempre più direttamente lo stesso mondo produttivo agricolo che deve organizzarsi sempre meglio per il mercato. In questa direzione soprattutto deve esercitarsi lo sforzo cooperativistico, favorendo le associazioni di primo, secondo e terzo grado. Bisogna creare le strutture portanti dell'intera organizzazione produttiva delle campagne. Ecco l'importanza dello sviluppo dei servizi generali, della preparazione professionale, della divulgazione, dell'assistenza tecnica, della ricerca di mercato, tutti argomenti che non si possono estrapolare dal disegno di legge come vorrebbero i colleghi di parte liberale; così come non si può utilmente estrapolare il settore forestale, proprio per l'unità, l'equilibrio che vogliamo conservare fra zone e zone, fra settori e settori d'intervento in agricoltura.

Comunque, mentre riconosciamo che il problema della riforestazione dell'Appennino ha bisogno di ben più ampio intervento che non sia nel disegno di legge contestiamo la affermazione dell'onorevole Veronesi che questa operazione sia compito esclusivo dello Stato.

La difesa del suolo e la riforestazione rappresentano certamente un servizio sociale di enorme importanza per il nostro Paese, ma esso può essere adempiuto soltanto con lo aiuto di tutti, specialmente degli agricoltori che della difesa del suolo dalla disgregazione devono prendere coscienza come della difesa fisica del loro singolo podere. La capacità produttiva di questo podere è legata alla quantità di *humus*, di terreno ricco di materia organica che è purtroppo quello dilavato dalle acque, quando non ci sono alberi e non si sistema il terreno.

Si ritorna al problema dell'equilibrio, anche fisico, oltre che economico e sociale, dell'elemento territorio, che si può realizzare con ben studiati piani regionali e zionali, inquadranti il problema della produzione e della produttività.

Qui dobbiamo sgombrare il campo da una altra critica adombrata nell'affermazione dell'onorevole Colombi e di altri colleghi di parte comunista, che cioè si deve puntare sulla produzione, dal punto di vista dell'interesse nazionale, non sulla produttività delle aziende che è un fatto privato.

Che talvolta l'interesse produttivo privato non comporti un aumento globale della produzione è un fatto che, in linea eccezionale, può accadere. Ma in generale non so come si faccia a risolvere il problema della produzione globale nazionale, se non si porta l'azienda privata a trovare conveniente, per l'equilibrio costi-ricavi, l'attività agricola, se non si sviluppa insomma la redditività dell'azienda.

Il problema è tutto qui. O l'agricoltura italiana riesce a competere in qualche modo sia con le altre agricolture che con gli altri settori produttivi, senza esserne schiacciata, oppure è destinata a regredire, a meridionalizzarsi tutta, a ridiventare economia di sussistenza. Ed è questo il problema di fon-

do nell'incontro con le altre economie agricole dei Paesi del MEC, per cui bisogna ridare al problema strutturale l'importanza che ha. Rimane tuttavia il problema delle diverse produttività delle varie zone agricole e quindi delle posizioni conseguenti di rendita fondiaria. Ma il problema del profitto differenziale non può risolversi abbassando il livello generale dei redditi agricoli, livellandoli alle posizioni marginali.

Si tratta invece di esaltare sino al limite del possibile le capacità competitive delle imprese, differenziandone gli indirizzi produttivi a seconda delle caratteristiche ambientali e riportando negli investimenti agricoli il profitto differenziale, quando c'è. Si tratta di avviare l'agricoltura italiana verso una semplificazione, se non una specializzazione delle colture principali. Si tratta di studiare il problema regione per regione, zona per zona, per indirizzare gli ordinamenti produttivi e l'organizzazione aziendale a seconda delle caratteristiche ambientali in senso lato: condizioni ecologiche, vicinanza ai mercati, mezzi di trasporto, possibilità di conservazione e di trasformazione dei prodotti stessi. Ogni ambiente, inteso appunto nel senso più largo, deve avere la sua razionale conduzione aziendale, realizzando il tipo d'impresa più confacente. Si tratta di puntare sull'azienda, come già fece il primo Piano verde e come fa il secondo, per superare sia la vecchia concezione dell'agricoltura di rendita, sia l'altra opposta dell'agricoltura di sussistenza, come opportunamente si rileva nella relazione governativa, per trasformarla in attività altamente qualificata, in vera e propria impresa in senso moderno. Lo scopo sociale dell'agricoltura è di produrre per il mercato e questo richiede qualificazione professionale e imprenditoriale, mezzi tecnici e finanziari, presenza, passione e capacità, sia lavorativa che organizzativa. Questo può ritrovarsi tanto nell'azienda familiare, da noi preferita, quanto negli altri tipi di azienda.

Dice l'onorevole Colombi: noi respingiamo il criterio della produttività aziendale più elevata e puntiamo sull'aumento della produzione e della produttività nazionale. Ma, respingendo i casi-limite accennati, non esiste altro mezzo per arrivare all'incremento

produttivo nazionale globale all'infuori dell'incremento produttivo delle singole aziende. Questo, ben inteso, se si vuole restare nell'ambito di un sistema economico basato sull'iniziativa privata e sulla libertà imprenditoriale. Altri sistemi a noi non interessano; e del resto si è visto a quali risultati hanno portato quei sistemi che han voluto trascurare l'assetto aziendale privato per puntare sulle produzioni globali!

Il secondo Piano verde si differenzia dal primo per una maggiore circoscrizione e una migliore definizione degli obiettivi, per uno sforzo più concentrato per risolvere alcuni problemi essenziali di adeguamento dell'agricoltura italiana alle esigenze del progresso tecnico e della integrazione economica europea, facendo sì che anche problemi di minore rilievo possano risolversi più facilmente.

Nella relazione introduttiva il relatore ha misuratamente criticato la impostazione tecnicamente rigorosa ed organica del disegno di legge individuandone i limiti, limiti peraltro previsti e voluti per i fini proposti. Non mi pare che, da un punto di vista costruttivo, si sia andati oltre quei punti di critica avanzati dal relatore.

Noi accettiamo pienamente l'impostazione del provvedimento in esame, pur avendo cercato di perfezionarlo in Commissione, allo scopo di migliorare l'equilibrio interno all'agricoltura e alle varie zone agricole italiane, contemperando il concetto economico e produttivistico con alcune considerazioni di fondo che riguardano l'intera vita economico-sociale non solo nelle campagne, ma nell'intero Paese. Dobbiamo però avere chiaramente presente quello che il disegno di legge si propone di dare e quello che in effetti può dare, senza pretendere che esso risolva tutti i problemi dell'agricoltura italiana. Esso si propone di risolvere, ripetiamo, alcuni punti nodali dello sviluppo agricolo e realizzare questi scopi con modi e strumenti adeguati, anche se perfettibili.

Allo scopo la maggioranza ha apportato degli emendamenti al disegno di legge presentato dal Governo, con una sua chiara visione integratrice.

### *La sperimentazione agraria*

Anzitutto la Commissione ha inteso dare un indirizzo più adeguato alla soluzione dei problemi della ricerca scientifica e della sperimentazione in campo agronomico. Non è possibile che, come già si fece col primo, si lasci passare l'occasione anche di questo secondo Piano verde senza risolvere il problema stesso, che è pregiudiziale per una agricoltura moderna. Noi siamo all'ultimo posto tra i Paesi a civiltà progredita, non solo per la spesa, ma anche per l'organizzazione del servizio della sperimentazione agraria, così come nel campo della ricerca scientifica in generale.

Gli U.S.A. spendono nella ricerca scientifica circa 2 miliardi di dollari; la Francia spende nella stessa proporzione; la Svizzera 40 milioni di franchi; l'Inghilterra 750 milioni di sterline; la Norvegia nel 1964 ha speso 159 milioni di marchi; la Germania spenderà nel quinquennio 1966-1970 il 3 per cento del reddito nazionale. In Italia i fondi per la ricerca si aggirano sullo 0,3 per cento del reddito nazionale: si spende cioè in Italia un decimo di quanto si prende in Germania.

Nello specifico campo della ricerca agronomica poi le cose vanno assai peggio. L'Italia nel 1958 ha speso lo 0,004 per cento del reddito nazionale, contro lo 0,01 per cento della Francia, lo 0,69 del Belgio, lo 0,95 dell'Olanda. Pur essendo successivamente migliorata la nostra situazione, tuttavia l'Italia rimane un Paese sottosviluppato nel settore della ricerca agronomica.

Anzitutto mancano idonei organi di collegamento tra autorità politiche e rappresentanti della ricerca. Ma soprattutto non si è capita l'importanza dell'incidenza della ricerca di base sul progresso tecnologico e manca ogni coordinamento fra le varie attività di ricerca e di sperimentazione. Occorre studiare, conoscere, ricercare in campo scientifico per applicare le conoscenze nel campo produttivo, trasferendo sul piano operativo le tecniche più avanzate. Se per la ricerca pura si può contare sul lavoro delle università, per quella più specifica



mente applicata al campo agronomico non è possibile che il Ministero dell'agricoltura se ne disinteressi. Se comunque si pensa di affidare ad altre organizzazioni la ricerca agraria, lo si dica, e si risparmieranno gli stanziamenti per questo servizio. Ma se il Ministero dell'agricoltura se ne deve occupare, lo deve fare sul serio.

Innanzitutto è ovvio che non si può fare la ricerca senza i ricercatori come la sperimentazione senza gli sperimentatori. Oggi il Ministero dell'agricoltura è carente di sperimentatori e manca addirittura di tecnici di laboratorio che sono l'ombra del ricercatore. Dunque bisogna integrare gli organici delle stazioni sperimentali che sono 40, ma di cui 25 hanno un numero di sperimentatori che va da uno a tre, mentre soltanto 3 stazioni ne hanno più di otto. Si capisce bene che bisogna riordinare gli istituti sperimentali, con mezzi tecnici moderni, ma soprattutto con personale adeguato, tale che possa utilizzare gli strumenti messi a disposizione.

Altra cosa indispensabile è il dare un indirizzo alla ricerca, riorganizzando con ordinamenti uniformi e idonei le stazioni sperimentali e creando un organo centrale, un cervello, una direzione scientifica competente, un Comitato nazionale insomma che indirizzi e coordini il tutto. Il criterio da seguire è quello della specializzazione della ricerca. Ma poi si devono riassumere i risultati ottenuti nei singoli rami dell'attività, formulando i nuovi programmi della ricerca stessa e della sperimentazione in base alla esperienza acquisita.

Non può essere affidata una funzione squisitamente scientifica ad organi burocratici che abbiano la sola autorità amministrativa, spesso soffocatrice, quando non si abbia la necessaria specifica competenza in materia. Lo scopo produttivistico che giustamente si persegue non deve intralciare i liberi metodi della ricerca.

Infine occorre dislocare le stazioni sperimentali o le loro sezioni specializzate nelle regioni più adatte ai fini degli studi di ricerca avviati. Anche se questo delle dislocazioni, della soppressione delle stazioni inutili e della creazione di quelle necessarie è

il più difficile dei problemi, è indispensabile affrontarlo con decisione. Occorre una loro razionale redistribuzione settoriale e territoriale, obbedendo al criterio della specializzazione. In cima a tutte le altre sta però la questione del come attirare i giovani di valore nell'attività di ricerca. L'agricoltura non potrà modernizzarsi e competere se non risolverà, con prospettive adeguate, il problema dell'ingresso dei giovani che devono essere attratti dalla carriera della sperimentazione.

Di fronte a queste urgenti esigenze ogni altra considerazione impallidisce e le disquisizioni sulle difficoltà riguardanti l'aumento del personale diventano assurde se tendono ad impedire l'adempimento della funzione di guida che la sperimentazione deve svolgere nei confronti dell'agricoltura pratica. Per operare bisogna conoscere.

Il Ministro dell'agricoltura, *pro tempore*, onorevole Ferrari Aggradi ebbe la lodevole iniziativa d'insediare una Commissione di esperti che, presieduta dal Ministro della ricerca scientifica, *pro tempore*, senatore Arnaudi, è pervenuta, con un prezioso e approfondito lavoro, a delle conclusioni. A queste ci si dovrà ispirare nell'applicazione della delega che il Parlamento si accinge ad accordare al Governo per attuare il riordinamento della sperimentazione agraria. La Commissione stessa opportunamente propone che il Governo, nell'attuazione della delega di cui all'articolo 3 del disegno di legge, si avvalga della collaborazione di un gruppo di esperti, come quello della citata Commissione.

Quello che la sperimentazione agraria italiana, pur così disorganica, priva di mezzi e di personale, ha fatto in favore dell'economia del Paese, lascia intravedere quello che potrà fare se potenziata ed organizzata adeguatamente. Nel settore della granicoltura, per esempio, con la selezione delle razze elette, si è avuto un guadagno annuo per l'economia nazionale di 40-50 miliardi. Se si risolverà il problema, già avviato, dell'incremento produttivo del grano duro, si avrà un guadagno ancora maggiore. E parliamo del grano che dovrebbe avere sempre

minore importanza nella economia agricola italiana!

Come calcolare il guadagno che deriva dal costante aggiornamento della difesa fitozoojatrice dovuto alla sperimentazione? Se dunque un reddito sempre maggiore dell'agricoltura va collegato col progresso della ricerca e della sperimentazione agronomiche, si pensi a quello che potrà diventare la nostra agricoltura se quelle attività di ricerca e di sperimentazione si estenderanno, come doveroso, a tutte le discipline interessate alla sperimentazione agraria cui è legato il progresso tecnico dell'agricoltura pratica. Allo scopo la sopra menzionata Commissione presieduta dall'onorevole Arnaudi ha opportunamente proposto di ristrutturare la rete delle stazioni preesistenti in otto Istituti nazionali di sperimentazione e ricerca agraria per « ricerche di fondo », e in dieci Istituti nazionali di sperimentazione agraria per « ricerche settoriali », riguardanti le diverse discipline della produzione agricola. Di questi soltanto tre sarebbero da istituire *ex novo*.

Gli Istituti si articoleranno in sezioni di specializzazione, interne e periferiche, dislocate nel Centro-sud, dove si riscontrano vuoti paurosi, con sole cinque stazioni spe-

rimentali del Ministero dell'agricoltura, e dove più invece occorrerebbero per preparare le conversioni qualitative dei prodotti di pregio più richiesti dal mercato e dove, con la produzione di primizie e di tardizie, si può tendere alla produzione ortofrutticola per tutto l'arco dell'annata agraria. Per la orticoltura, manca un qualsiasi istituto di sperimentazione.

Bisogna convincersi che proprio nei paesi poveri la spese per la ricerca di base e quella tecnologica applicativa sono le più produttive. Con la disorganizzazione attuale nel settore non si può andare avanti. Dalla capacità di operare una ristrutturazione del servizio della ricerca e sperimentazione agraria dipende l'avvenire dell'agricoltura italiana e la possibilità di competere con gli altri Paesi a civiltà progredita, specie con i Paesi della CEE.

#### *Gli articoli del disegno di legge*

Il disegno di legge si articola in nove titoli che esamineremo rapidamente. Una efficace sintesi è del resto rappresentata dalla tabella della spesa divisa per articoli e confrontata con gli stanziamenti del primo Piano verde di cui alla seguente tabella.

## LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## STANZIAMENTI PREVISTI DAL DISEGNO DI LEGGE

(importi in milioni di lire)

ARTICOLI	Per ciascuno dei primi due esercizi	Per ciascuno degli altri tre esercizi	Totale quinquennale	Stanziamen- to totale 1° Piano verde
Art. 2 e 3. — Sperimentazione . . . . .	1.500	2.000	9.000	10.000
Art. 4. — Ricerca economica . . . . .	600	800	3.600	1.500
Art. 5. — Assistenza tecnica . . . . .	2.200	3.200	14.000	10.000
Art. 6. — Assistenza alla cooperazione				
a) corsi ed iniziative . . . . .	300	350	1.650	1.000
b) contributi per il personale . . . . .	200	250	1.150	—
c) mutui per trasformazioni passività . . . . .	100	100	500	—
Art. 7. — Fitopatologia . . . . .	2.400	3.500	15.300	12.000
Art. 8. — Interventi di mercato . . . . .	4.500	6.000	27.000	22.500
Art. 9. — Attrezzature cooperative . . . . .	9.000	16.000	66.000	25.000
Art. 10. — Impianti di interesse pubblico . . . . .	4.000	5.300	23.900	12.500
Art. 11. — Credito di conduzione . . . . .	5.500	6.000	29.000	20.000
Art. 12. — Fondo per meccanizzazione . . . . .	17.000	24.000	106.000	(1) 24.250
Art. 13. — Fondo per zootecnia . . . . .	10.000	14.000	62.000	(2) 3.750
Art. 14. — Interventi per zootecnia:				
a) zootecnia . . . . .	1.500	4.000	15.000	(5) 20.000
b) pesca . . . . .	200	300	1.300	—
Art. 15. — Coltivazioni arboree . . . . .	4.000	7.000	29.000	14.000
Art. 16. — Miglioramenti fondiari:				
a) contributi . . . . .	22.000	27.000	125.000	143.000
b) mutui . . . . .	3.000	5.000	21.000	4.000
Art. 17. — Aziende silvo-pastorali . . . . .	8.000	8.000	40.000	(4) 40.000
Art. 18. — Elettrificazione agricola . . . . .	7.000	8.000	38.000	—
Art. 19. — Bonifica e irrigazione . . . . .	22.000	24.000	116.000	(3) 40.000
Art. 22. — Estinzione pass. consorzi . . . . .	400	400	2.000	—
Art. 23. — Bonifica montana . . . . .	5.000	5.000	25.000	(4) 25.000
Art. 25. — Rimboschimenti statali . . . . .	4.500	5.000	24.000	—
Art. 27. — Vivai forestali . . . . .	500	500	2.500	—
Art. 28. — Ampliamento demanio forestale . . . . .	3.000	5.000	21.000	(4) —
Art. 30. — Contributi per rimboschimento . . . . .	1.500	2.000	9.000	—
Art. 31. — Fondo forestale nazionale . . . . .	2.000	3.000	13.000	—
Art. 33. — Contr. gest. forest. comun. . . . .	400	400	2.000	(4) —
Art. 34. — Contributi per FEOGA . . . . .	6.000	12.000	48.000	—
Art. 35. — Spese generali . . . . .	1.500	1.700	8.100	4.000
Art. 52. — Relazione annuale . . . . .	200	200	1.000	—
Altre . . . . .	—	—	—	9.500
<b>TOTALI . . . . .</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>900.000</b>	<b>442.000</b>

(1) Contributi in conto capitale.

(2) Concorso negli interessi.

(3) Era finanziata anche da altre leggi ormai esaurite.

(4) Finanziata anche dalla legge 1360 del 1964.

(5) Finanziata anche con la legge 404 del 1962.

Dei risultati del primo Piano verde ampiamente si parla nel resoconto ministeriale « Piano quinquennale di sviluppo della agricoltura italiana » fino al 31 dicembre 1964 e anche nella efficace e chiara relazione governativa che accompagna il disegno di legge. Il relatore ha ritenuto più utile svolgere il suo esame critico al disegno di legge stesso, al lume della discussione svolta in Commissione, senza ricalcare la relazione governativa, che ampiamente si condivide, pur nell'avvertita esigenza di integrarla con un contributo d'idee e con qualche emendamento che la Commissione stessa ha elaborato per il perfezionamento del provvedimento.

I nove titoli in cui si articola il disegno di legge sono preceduti da un articolo, il primo, in cui si precisano le finalità del provvedimento. Il titolo I reca norme per sviluppare attività d'interesse generale che stanno alla base di una politica di ordinato specifico intervento nei diversi settori agricoli: la ricerca scientifica e la sperimentazione, la ricerca economica e di mercato, l'assistenza tecnica e la formazione professionale degli imprenditori agricoli.

In Commissione si è rilevata l'importanza della ricerca scientifica in campo agronomico, per la incidenza che essa ha sul progresso tecnologico. Occorre perciò, come si è detto, potenziarne i servizi, promuovendo un organo della programmazione della ricerca che la indirizzi e la coordini nei vari settori, riordinando gli Istituti della sperimentazione agraria, dando ai ricercatori e agli sperimentatori, in numero e capacità adeguati, la possibilità di svolgere con serietà, continuità ed indipendenza, il loro prezioso lavoro, dotandoli dei necessari mezzi finanziari e strumentali.

All'articolo 4 si stabilisce il proseguimento dell'attività di ricerca economica e di mercato già avviata dal primo Piano verde, per consentire corrette previsioni di mercato agli operatori agricoli circa gli ordinamenti produttivi. Si tende ad approfondire anche la conoscenza su altri aspetti economici interessanti le aziende, in particolare sui costi di produzione. Si prevede anche uno studio su taluni aspetti della sociologia rurale.

I risultati della ricerca scientifica e di mercato devono essere conosciuti ed applicati. Occorre quindi potenziare le strutture di quegli organismi che costituiscono i canali per trasferire quelle conoscenze nella concreta realtà operativa del mondo rurale. Occorre anche coordinare gli interventi che attualmente si disperdono e si sovrappongono. Perciò all'articolo 5 si prevedono programmi ed iniziative di carattere straordinario interessanti l'assistenza tecnica, la divulgazione, l'attività dimostrativa e di orientamento economico delle aziende, la preparazione e la specializzazione differenziate per settori e per zone agricole degli operatori e delle forze di lavoro agricoli.

All'articolo 6 si prevede il potenziamento della cooperazione che costituisce uno degli aspetti più salienti dell'assistenza tecnica e quello forse più interessante dello sviluppo della nostra agricoltura, basata per tanta parte sulle imprese familiari che non sempre possono adeguarsi, isolatamente, ai progressi della tecnologia e alle esigenze del mercato.

Molto, forse troppo, si è discusso in Commissione sugli aspetti della difesa fitosanitaria. All'articolo 7 sono indicate iniziative straordinarie per difendersi da infestazioni particolarmente pericolose e per adeguare l'organizzazione e l'attrezzatura per la difesa delle colture. Si punta sullo stimolo all'associazione dei privati imprenditori. Si prevedono però pure interventi diretti dello Stato in casi eccezionali di nuove malattie, nonchè per realizzare impianti ed attrezzature per la disinfezione dei prodotti. Inoltre si incoraggia l'uso sempre più esteso dei mezzi aerei per la difesa fitosanitaria.

Nelle disposizioni del titolo II si disciplinano gli interventi diretti a tutelare i prezzi dei prodotti agricoli, e in ultima analisi i redditi del settore agricolo. L'organizzazione cooperativa in fatto di commercializzazione della produzione agricola è imposta anche dai regolamenti agricoli della CEE. Alle organizzazioni degli stessi produttori, oltre che all'A.I.M.A., compete la responsabilità della stabilizzazione dei mercati, concentrando le offerte e distribuendole nel tempo, dando ai prodotti quegli *standars* di qualità richiesti

dal mercato, rafforzando il potere contrattuale degli operatori del settore.

Si prevedono perciò all'articolo 8 adeguati interventi a sostegno di iniziative di produttori agricoli per la commercializzazione dei prodotti e la stabilizzazione dei prezzi.

Con l'articolo 9 si tende a potenziare le strutture cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Con l'articolo 10 si prevedono impianti di interesse pubblico.

È evidente l'importanza degli articoli del titolo II. Da tempo e da molte parti si lamenta la differenza tra i prezzi a volte ingiustificatamente bassi alla produzione e lo elevato prezzo sul mercato, il che comporta anche una contrazione del consumo. Nello svolgimento della discussione sugli enti di sviluppo si è molto insistito, inoltre, sulla esigenza che il settore agricolo benefici in maggior misura degli aumenti di valore che la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli loro conferisce. Ecco perchè, sia il primo che il secondo Piano verde prevedono opportuni modi d'intervento nel settore per la valorizzazione mercantile delle produzioni agricole. Ecco perchè è previsto all'articolo 8 del disegno di legge il concorso statale sugli interessi dei prestiti contratti da cooperative e loro consorzi, da associazioni di produttori agricoli, dagli enti di sviluppo o altri enti particolarmente qualificati.

Nell'articolo 9 si fissa, nella misura massima del 50 per cento il contributo sulla spesa per gli impianti collettivi e le attrezzature per la conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti e si prevede anche di concedere agevolazioni creditizie per la parte di spesa non coperta.

All'articolo 10 si prevedono impianti d'interesse pubblico da parte del Ministero dell'agricoltura per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, nonché impianti di disinfezione degli stessi nei valichi di frontiera e nei principali porti. La costruzione di tali impianti sarà data in concessione agli enti di sviluppo, dove essi operano, e la loro gestione sarà ceduta a cooperative e loro consorzi, ad associazioni di produttori agricoli, o a consorzi apposi-

tamente costituiti aventi prevalente interesse pubblico, secondo l'emendamento dell'8ª Commissione.

Il titolo III reca « provvedimenti per favorire l'impiego di capitali di esercizio », prevedendo opportunamente all'articolo 11 prestiti di conduzione al tasso del 3 per cento a favore di imprenditori e di cooperative agricoli. È necessario agevolare al massimo la presentazione delle domande. In particolare considerazione saranno prese le domande dei coltivatori diretti.

All'articolo 12 si crea un fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura; all'articolo 13 un fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia. Si cerca di andare incontro alle esigenze della moderna agricoltura che deve avere a disposizione capitale di esercizio a basso costo. Con le trasformazioni e le riconversioni colturali in senso intensivo il capitale terra tenderà a perdere buona parte della sua importanza nei confronti del capitale di esercizio (specialmente macchine e bestiame).

Per la meccanizzazione agricola si è ritenuto utile far ricorso a una unica forma d'intervento, quella del fondo di rotazione, che è già stato lungamente e favorevolmente sperimentato. Sarebbe però necessario far ricorso a un contributo (25 per cento) in conto capitale per favorire la meccanizzazione minore almeno per le imprese familiari e per le zone collinari e montane, dove la meccanizzazione ha un costo maggiore. Meccanizzazione, facilitazioni tributarie e creditizie sono premesse indispensabili per lo sviluppo agricolo. Soprattutto la questione del credito agrario è fondamentale. L'indebitamento dell'agricoltura, specie meridionale, è dovuto in gran parte all'alto costo del denaro. Se risolvessimo — e si può farlo — il problema del credito, facile e a basso costo, avremmo risolto il 50 per cento delle difficoltà della nostra agricoltura. Anche le questioni fiscali e degli oneri sociali, nei vari aspetti contributivi, andrebbero rapidamente rivedute e risolte in senso moderno ed equitativo.

Come per la meccanizzazione, anche per lo sviluppo della zootecnia è previsto all'articolo 13 un unico strumento per favorire le iniziative: il potenziamento del fondo

di rotazione istituito dalla legge n. 777. Di zootecnia si parla molto anche al titolo IV che reca « sviluppo della produzione e adeguamento delle strutture aziendali ». Il relatore vedrebbe volentieri trattare l'argomento in un unico articolo o in un unico titolo recante provvedimenti per la zootecnia, per non cadere nel frazionamento delle competenze. Si potrebbe iniziare con gli interventi dell'articolo 16, lettera a) e proseguire con l'articolo 13 e l'articolo 14.

Il titolo IV riguarda più specificamente lo sviluppo della produzione e l'adeguamento delle strutture aziendali.

L'articolo 14 torna a occuparsi della zootecnia prevedendo il concorso statale per favorire la ristrutturazione aziendale in senso zootecnico, con un più incisivo intervento concentrato in zone di consolidata tradizione zootecnica e in quelle dove vanno maturando le condizioni per nuovi allevamenti. In particolare si prevedono contributi: a) per potenziare ed estendere la selezione e i controlli funzionali, con particolare riguardo alla specie bovina; b) per potenziare e diffondere la pratica della fecondazione artificiale; c) per gli acquisti di bestiame dotato di elevate attitudini produttive destinato alla rimonta di allevamenti in selezione o sottoposti a controlli funzionali, oppure alla sostituzione di capi abbattuti in applicazione delle norme previste dalla legge 9 giugno 1964, n. 615; d) per incoraggiare iniziative atte a determinare il miglioramento igienico-sanitario dei ricoveri e delle relative pertinenze in connessione alla bonifica sanitaria degli allevamenti realizzati con la legge n. 615. Si prevede anche la concessione di contributi *una tantum* per estendere gli investimenti a prato e a pratopascolo in aziende di collina e di montagna di nuova costituzione o in fase di trasformazione zootecnica secondo piani organici di conversione degli ordinamenti produttivi.

Infine l'articolo 14 proroga le leggi n. 290 e n. 163 per l'incremento della pesca e della piscicoltura in acque interne.

L'articolo 15 riguarda le colture arboree di pregio, d'importanza crescente nell'economia del Paese, sia per il consumo interno che per il consumo nell'area del MEC in cui i regolamenti recentemente approvati,

o ancora da approvare, ci accordano preferenze che tuttavia dobbiamo saper mantenere sia con la qualità, costante ed ottima, sia con il prezzo delle relative produzioni. Settori di particolare impegno sono l'agrumicoltura, l'olivicoltura, per la produzione di vini a denominazione di origine.

Nell'articolo 15 si tiene conto delle precedenti esperienze delle molteplici leggi a favore dell'olivicoltura e dello stesso Piano verde per quanto riguarda le colture pregiate. Si è così voluto concentrare una più incisiva azione in favore di alcune colture arboree, senza estenderla a tutta l'arboricoltura e alle colture arbustive di pregio e piante officinali o all'orticoltura, per cui troppo vaste appaiono le necessità dell'intervento pubblico e per cui un interesse diretto del mercato, interno e comunitario, assicura già prospettive di alta remuneratività. Si deve tuttavia, ad avviso del relatore, favorire in qualche modo, magari con opportuna opera di divulgazione, l'impianto di frutteti che, non solo per l'ottima qualità della produzione, ma anche per l'epoca della maturazione, presentino maggiori prospettive di assorbimento dal mercato, interno ed estero, favorendo insomma la produzione delle « primizie » e delle « tardizie », ovviando all'inconveniente dell'ingolfamento produttivo della frutta di pregio nei mesi di agosto-settembre-ottobre.

Per l'aumento della produzione è indispensabile l'adeguamento delle strutture fondiarie.

Con l'articolo 16 si prevedono contributi in conto capitale oppure mutui agevolati al 3 per cento, riducibili al 2 per il Mezzogiorno e le zone montane, per spese fino a 15 milioni riguardanti: a) la costituzione di organici complessi zootecnici con adeguamento delle strutture e delle attrezzature complementari, compresi gli alloggi per i salariati fissi; b) l'irrigazione; c) la ricerca delle acque e la sistemazione del terreno; d) la sistemazione del suolo; e) il consolidamento e la realizzazione dell'insediamento di coltivatori diretti in fondi di proprietà.

Per spese superiori ai 15 milioni (il progetto governativo recava 30 milioni) sono previsti soltanto mutui agevolati al 3 e al 2

per cento, salvo che si tratti di investimenti riguardanti più aziende associate o cooperative agricole o realizzati direttamente da enti di sviluppo, da associazioni e consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario nell'interesse di più produttori agricoli.

Nel secondo Piano verde, non si è ritenuto opportuno insistere nell'indirizzo tradizionale dei finanziamenti a fondo perduto per ogni tipo di miglioramento fondiario aziendale e per ogni entità di spesa. È utile, e anzi necessario, far affluire capitali privati e dalle aziende di credito in opere di impianto e attrezzature al livello aziendale, in opere di sicura e più o meno rapida produttività. Il contributo va bene per le piccole aziende, non per le medie e per le grandi che devono essere invece aiutate ad investire capitali per canali profittevoli. Data la pratica impossibilità da parte dell'interessato di equiparare le due diverse forme d'intervento, cioè il mutuo agevolato e il contributo in conto capitale, è verso quest'ultimo, verso l'intervento di maggior favore che spontaneamente si concentrano le richieste. Perciò il relatore era (ed è) dell'avviso di eliminare la forma alternativa e concedere per le minori spese soltanto il contributo, per le maggiori soltanto il mutuo agevolato. È prevalso però in Commissione il concetto di non privare anche il piccolo produttore dei vantaggi (più teorici che pratici) della « scelta » (ripeto, praticamente impossibile) tra il contributo e il mutuo. Comunque, essendosi fissata a 15 milioni la spesa massima per cui si ha diritto al contributo a fondo perduto, rimane per le spese maggiori il solo diritto al mutuo agevolato. Si tratta d'impedire, nelle direttive da impartire agli organi periferici, che si aggiri l'ostacolo del limite dei 15 milioni, con richieste plurime frazionate. Chi concepisce un miglioramento di ampio respiro deve ricorrere al mutuo agevolato. Se si tratta di proprietà troppo oberate per poter ricorrere al mutuo, non sarà col contributo che si salveranno, salvo casi-limite del tutto eccezionali. Nella maggior parte dei casi si tratta invece di situazioni mature per passare a forme di agricolture più direttamente impegnate e redditizie.

Il relatore si rende conto dell'efficacia degli incentivi contributivi sul rinnovamento delle strutture zootecniche nelle zone di montagna o di alta collina, nonché della sistemazione dei terreni anche per il miglior impiego delle macchine. Se i contributi si potessero praticamente concentrare su queste opere, nonché su quelle di miglioramento delle strutture contadine, non si avrebbe nessuna contrarietà ad estendere i benefici contributivi. Questi però, tutto sommato, han fatto il loro tempo e servono solo ai piccoli produttori agricoli. Per le grosse iniziative sono opportune, ripeto, le agevolazioni creditizie, efficaci e sufficienti se rivolte ad aziende potenzialmente vitali. Il ricorso al credito di miglioramento per potenziare l'efficienza produttiva delle medie e grandi aziende è la sola forma d'intervento che deve essere incoraggiata.

Per la costruzione di stalle sociali, di centri di allevamento a carattere interaziendale o di centri di fecondazione artificiale, oltre al contributo può essere concesso il mutuo agevolato per la differenza tra la spesa e il contributo.

In Aula sarà presentato un articolo 16-bis, riguardante le strade interpoderali e l'approvvigionamento idro-potabile, che non si è avuto modo di approvare in Commissione.

L'articolo 17 riguarda i contributi per la costituzione di aziende silvo-pastorale. La Commissione, allargando il concetto troppo restrittivo del testo, ha voluto che la costituzione e il potenziamento da incoraggiare riguardasse anche le aziende a prevalente carattere silvo-pastorale, per la migliore utilizzazione delle risorse delle zone montane.

L'articolo 18 riguarda lo sviluppo della elettrificazione agricola, una esigenza profondamente avvertita nel settore dei servizi civili interaziendali. Si assicura da parte governativa che è a buon punto lo studio dell'elettrificazione completa della campagna. Nell'articolo 18 si prevede la formulazione di « piani di elettrificazione » per usi domestici e aziendali, con un onere dell'80 per cento allo Stato e del 20 per cento all'Enel che predispose i piani in base a programmi di massima formulati da speciali commissioni nazionali. Sarebbe bene integra-

re questi studi programmatici con la collaborazione degli enti locali e del mondo produttivo agricolo.

Opportuno sarebbe anche prevedere agevolazioni consistenti per coloro che, anticipando i programmi e partecipando alle spese, vogliono realizzare subito l'estensione dell'elettrificazione a determinate zone agricole.

Il titolo V reca provvedimenti per lo sviluppo dell'irrigazione e per la esecuzione, il completamento e il ripristino di opere pubbliche di bonifica.

All'articolo 19 si prevedono programmi di opere pubbliche di bonifica aventi lo scopo: a) di estendere l'irrigazione; b) di rendere funzionanti opere iniziate; c) ripristinare opere rese inefficienti da avversità naturali o altre gravi cause. Alle opere irrigue è riservata una quota del 50 per cento sulle disponibilità relative all'articolo 19 che è di 22 miliardi per i primi due esercizi e di 24 miliardi per i successivi.

Nella parte generale il relatore ha già affermata l'assoluta priorità, anche per la loro alta redditività, della spesa nel settore della irrigazione. Non c'è dubbio che, nel tempo, si dovranno utilizzare tutte le possibilità irrigue che esistono nel Paese. È questione di mezzi ed è questione di collegamenti col mercato, per assicurare il collocamento delle produzioni che non potranno essere, normalmente, se non produzioni di alto pregio, ortofrutticole in prevalenza. In questo secondo Piano verde si dà un'ulteriore spinta, abbastanza consistente, per sfruttare altre opportunità irrigue. Si dovrà ancora insistere, con tenacia e continuità, non solo per estendere le opere, ma ancor più per la preparazione psico-tecnica degli operatori agricoli, cui si richiede specifica preparazione professionale per le pratiche irrigue. L'irrigazione è un grosso problema che richiede tempo per essere risolto. Ma appunto per questo non bisogna perderne, specie nel Mezzogiorno, dove può rappresentare un fatto risolutivo per l'evoluzione economico-sociale.

Negli ultimi tempi stanziamenti pluriennali hanno consentito sia il proseguimento dell'attività bonificatoria sia quella irrigua, al Nord e a Sud. Però recentemente sono ve-

nute a scadere le leggi che consentivano lo sviluppo della bonifica e dell'irrigazione. Si sono d'altra parte avute le nuove provvidenze per il Mezzogiorno per un'intensa azione irrigua nei comprensori. Occorre perciò provvedere a stanziamenti per proseguire la attività e per consentire l'estensione e l'adeguamento degli interventi in tutte le zone dove ciò sia necessario, intervenendo con priorità per il completamento delle opere di lotti di opere di bonifica nei comprensori irrigui, consentendo l'utilizzazione delle opere realizzate e adeguando l'efficienza delle bonifiche.

La ripartizione della spesa tra Stato e privati va rivista alla luce dei vantaggi differiti nel tempo da parte degli utenti. Il concorso di questi nella spesa è giustificato solo per le opere terminali, alle prese di derivazione dell'acqua per le reti comiziali, mentre devono rimanere a carico dello Stato le opere che precedono dette prese. Così vengono perequate le spese tra terreni vicini e lontani dai corsi d'acqua naturali. La troppo rigida distinzione tra opere pubbliche e private ha contribuito alla mancanza di coordinamento tra opere di struttura esterne e quelle interne all'azienda, opere che sul piano tecnico sono strettamente correlate. Anche da un punto di vista economico, oltre che tecnico, le interruzioni sono nocive. Perciò è consentito agli enti di bonifica e di miglioramento fondiario di eseguire complessi di opere private per conto dei proprietari, con una organicità progettuale ed esecutiva.

Perciò all'articolo 20 è previsto il concorso statale nella spesa di esecuzione delle opere di bonifica e di bonifica montana.

All'articolo 21 sono contemplate provvidenze per il completamento delle reti idrauliche ed irrigue e per facilitare l'utilizzazione dell'acqua.

Con l'articolo 22 si agevola l'estinzione delle passività per i consorzi di bonifica e di bonifica montana in essere alla data del 30 giugno 1965. Il provvedimento è molto discusso.

I motivi contro questo aiuto ai consorzi sono diversi, anche per la forma prescelta che autorizza i consorzi in grave dissesto, previo accertamento delle cause che han-



no originato il dissesto stesso, a contrarre mutui con quella Cassa depositi e prestiti che tante volte non riesce a rispondere in modo positivo a tante altre giuste e pressanti richieste, compresa quella degli enti locali.

Ma, per entrare nel vivo del problema, è contro la stessa vita, funzione ed organizzazione dei consorzi di bonifica che si sviluppa la polemica. Si dice anche che, là dove sono maturate le condizioni negative (e il grave dissesto potrebbe essere un motivo e una condizione sufficiente) i consorzi stessi dovrebbero passare le funzioni agli enti di sviluppo.

Il relatore — è cosa nota — è stato, ed è, un difensore delle funzioni e della grande utilità degli enti di sviluppo. Tuttavia che questi possano sostituirsi ai consorzi per quanto riguarda l'attuazione e la manutenzione delle « opere » di bonifica non si sente di poter affermare. Gli enti di sviluppo hanno i loro compiti, vasti e importantissimi, che speriamo siano messi in condizione di poter assolvere in pieno. Ma per quanto attiene alla bonifica, alle opere e alla loro conservazione, che pur dev'essere meglio assicurata, i consorzi di bonifica sono insostituibili, allo stato attuale. E se per ora non si possono sostituire dobbiamo consentir loro la vita e il prosieguo dell'attività. I dissesti possono essere stati causati da cattive gestioni. In tal caso non s'interviene, perchè non si vogliono aiutare i consorzi malandati per colpe loro. Ma possono avere contribuito in modo notevole alla passività, l'insufficienza delle percentuali sulle progettazioni ed esecuzioni delle opere, gli aumenti giustificati per le spese del personale, l'insufficienza della pur pesante contribuzione dei consorziati. In tal caso è utile concedere un aiuto, con le adeguate garanzie. La legge 26 giugno 1965, n. 717, ha contemplato il sostegno da dare ai consorzi di bonifica perchè possano svolgere le loro funzioni. In questo provvedimento, sopprimendo, come si propone, l'articolo 22, agiremmo in maniera difforme, anzi contrastante a quanto deciso recentemente, creando confusione e disorientamento.

Il problema dei consorzi di bonifica consiste non nella loro soppressione, o nel ren-

derne impossibile la vita. Consiste invece in una loro profonda trasformazione per farne agili strumenti democratici a beneficio dei consorzisti — che devono pagare soltanto in ragione dei benefici effettivi che ricavano dalle opere — e a beneficio delle zone servite. Che la proprietà privata partecipi alla spesa pubblica da cui ricava un diretto arricchimento, è cosa giusta, ma ciò deve farsi nel modo più equo, corretto, controllato e democratico.

Nell'articolo 23, che riguarda le bonifiche montane, si prevedono programmi straordinari di opere di difesa e conservazione del suolo, di opere stradali, di linee e impianti telefonici e di provviste di acqua potabile, escludendosi le opere di forestazione per cui il disegno di legge riserva specifiche disposizioni, data l'importanza del settore.

L'articolo 24 prolunga al 31 dicembre 1970 una norma del primo Piano verde, per cui lo Stato può anticipare l'intera spesa di costruzione delle opere pubbliche, prevedendo come poi recuperare dalla proprietà privata la quota anticipata.

Il titolo VI reca provvedimenti per lo sviluppo forestale e all'articolo 25 si prevedono rimboschimenti nei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana. Sulle montagne, si è rifugiata nei tempi passati, per motivi di sicurezza, più gente forse di quanta la montagna stessa potesse utilmente contenerne. Oggi invece l'esodo in atto ha reso disponibili rilevanti superfici di terreno a spiccata vocazione forestale. D'altro canto è da tener presente, a parte l'importanza fondamentale del bosco per l'equilibrio idro-geologico, l'incremento del fabbisogno di prodotti legnosi, la cui importazione è salita dai 76 miliardi nel 1953 ai 294 miliardi nel 1964 per 16 milioni di metri cubi di legname, nonchè la tendenza dei Paesi produttori a esportare prodotti finiti o semifiniti, togliendo lavoro alle maestranze dei Paesi importatori, come il nostro.

Puntando quindi su produzioni forestali a rapido accrescimento, si può incrementare la produzione legnosa, fermo restando il rimboschimento ordinario in zone disadatte a quella specie e aventi il solo scopo della difesa del suolo.

Per l'uno scopo e per l'altro, quello della difesa e quello della produzione, che si integrano armonicamente, è indispensabile estendere le superfici boscate utilizzando i terreni incolti delle nostre montagne, passando dagli attuali 6 milioni di ha. a circa 8 milioni di ha. Si tratta di puntare sia sull'azione diretta dello Stato come prevedono gli articoli 25 e 26, sia con l'incentivazione all'azione privata.

Con l'articolo 27 si affida all'Amministrazione forestale l'attuazione di un organico programma di potenziamento dei vivai forestali per mettere a disposizione di enti, di società e di singoli, il maggior numero di piantine per il rimboschimento.

L'articolo 28 prevede l'ampliamento del demanio forestale dello Stato, autorizzando l'Azienda ad acquisti o ad espropri di terreni nudi, incolti, cespugliati e boscati, atti alla produzione forestale e foraggera o alla protezione della selvaggina. Il progetto governativo prevedeva anche la costituzione in riserve di caccia dei terreni dell'azienda. L'8<sup>a</sup> Commissione, in considerazione della crescente diminuzione dell'*habitat* di sicurezza per la selvaggina sia migratoria che stanziale, per cui la penisola italiana va diventando un territorio sempre più ostile per gli animali e sempre più difficile per le concrete possibilità venatorie, ha ritenuto di trasformarli invece in bandite permanenti dello Stato, nelle quali semmai sarà possibile catturare e vendere a scopo di ripopolamento la selvaggina esuberante.

L'articolo 29 contempla la sostituzione dell'Azienda di Stato ad enti e privati che ne facciano richiesta per opere di rimboschimento anche al di fuori delle zone montane. L'azienda esegue i lavori e sostiene le spese, potendone poi assumere la gestione fino alla prima utilizzazione. Un apposito contratto stabilirà le obbligazioni rispettive dell'Azienda e del proprietario del terreno. È stato rilevato in Commissione che bisogna stare attenti appunto allo schema di detto contratto, in modo che il proprietario non si avvalga dell'opera dello Stato per rimboschire e per la gestione del bosco per il tempo in cui questo è improduttivo, per poi saltar fuori al momento della prima utilizzazione. Pur ripagando

certamente l'Azienda delle spese di rimboschimento e di gestione, egli ne avrebbe un beneficio esclusivo, o comunque eccessivo rispetto alla semplice cessione, per lui conveniente assai più dell'esproprio. Si devono regolare con più chiarezza e certezza di diritto i casi in cui può funzionare l'esproprio e i casi in cui è contemplata la richiesta di cessione all'Azienda di Stato da parte del privato.

L'articolo 30 è diretto, con la concessione di contributi in conto capitale, a favorire i piccoli lavori di rimboschimento e di ricostituzione delle foreste danneggiate da incendi o da altre cause, nonchè di impianto di fasce frangivento.

L'articolo 31 istituisce un fondo forestale nazionale destinato ad anticipare le somme necessarie per mutui a lungo termine di ammortamento e a basso tasso di interesse.

L'articolo 33 ripropone la concessione di apposito contributo statale per il pagamento del personale tecnico e di vigilanza assunto dalle aziende speciali costituite ai sensi dell'articolo 139 della legge forestale del 1923 per la razionale gestione dei beni silvo-pastorali dei comuni e degli enti. Contributo analogo è previsto per comuni ed enti che provvedono alla compilazione dei piani economici forestali ai sensi dell'articolo 130 della citata legge forestale, per il miglioramento dei boschi.

Nel trattare tutta la materia si dovrebbe anche sancire l'obbligo da parte dei privati proprietari di ricostituire i boschi incendiati, sia pure con l'aiuto dello Stato, fermo restando il vincolo di indisponibilità del terreno anche dopo la distruzione del bosco causato da incendi, le cui cause spesso rimangono misteriose, anche se si parla, in modo poco convincente, di « autocombustione ».

Con il titolo VII contenente disposizioni varie si intende far fronte a taluni impegni di carattere generale, quale la realizzazione dei progetti connessi al finanziamento della CEE.

Il Fondo agricolo europeo di orientamento e garanzia (FEOGA) prevede la concessione di contributi comunitari per la esecuzione di iniziative per l'ammodernamento delle strutture agricole, a condizione che gli Stati

membri contribuiscano alla realizzazione di tali iniziative.

Per l'attuazione di questa condizione preeliminarmente, per poter attingere cioè al FEOGA, l'articolo 34 prevede contributi per l'applicazione del regolamento comunitario numero 17/64 nella misura del 20 per cento delle spese ritenuta ammissibile, elevata al 30 per cento nei territori meridionali e al 40 per cento per iniziative assunte da enti di sviluppo, di consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, da cooperative e da consorzi di produttori agricoli nell'interesse di più aziende.

Al titolo VIII si stabilisce il coordinamento degli interventi, innovando i criteri del primo Piano verde. Questo prevedeva due tipi di atti ministeriali, l'uno concernente i criteri fondamentali degli interventi, l'altro che precisava di anno in anno le direttive ulteriori per il coordinamento organico degli interventi stessi con riguardo alle situazioni regionali.

Col secondo Piano verde si tiene maggior conto delle condizioni locali, regione per regione, nel quadro della programmazione economica nazionale. Le direttive vengono enunciate con atti ministeriali facendo immediato e preciso riferimento alle diverse situazioni regionali e indicando anche i criteri di applicazione dell'intervento pubblico anche in modo differenziato per territori con caratteristiche omogenee.

I criteri stessi e le linee programmatiche delle direttive sono sottoposte al CIR e vengono coordinati con i piani di coordinamento previsti dalla legge 26 giugno 1965, n. 717 per i territori meridionali.

Analoga procedura è prevista per le eventuali modifiche che successivamente venissero apportate alle direttive.

Sotto questo ultimo aspetto si è manifestata da parte della 8ª Commissione qualche perplessità che non si appesantisca e ritardi eccessivamente la procedura delle direttive regionali, anche per variazioni di direttive che non investissero questioni di fondo.

A questo punto il relatore sente il dovere di far sue le osservazioni del CNEL a proposito dell'esigenza del coordinamento che, se è « abbastanza soddisfatta » nel provve-

dimento, richiama tuttavia l'opportunità che « venga maggiormente sottolineata tale esigenza e che quindi siano meglio definiti e precisati gli strumenti relativi. In proposito, si ritiene di dover fare leva su una adeguata struttura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste perchè sia in condizioni di far fronte alle nuove esigenze derivanti dal coordinamento delle direttive regionali e dei piani zonali, ove necessari, a cui dovrebbe essere strettamente subordinato l'intervento pubblico nella fase della sua concreta realizzazione ».

Da rilevare è ancora che le direttive regionali sono predisposte previa consultazione del Comitato regionale per la programmazione economica o del competente organo della Regione a statuto speciale. A tal fine il Comitato si pronuncia su relazione dell'Ispettore agrario compartimentale. La Commissione ha inteso che la relazione comprendesse anche la parte riguardante il settore forestale, accomunando nella relazione stessa l'Ispettorato regionale forestale.

All'articolo 37 si parla dei piani zonali. Questi piani si realizzeranno con gradualità, ma con decisa e chiara azione in quei territori dove, con una opportuna concentrazione degli interventi, si possa determinare un rapido e considerevole sviluppo dell'agricoltura in una visione completa delle condizioni ambientali.

Le proposte per l'elaborazione dei piani zonali saranno fatte dagli enti di sviluppo, dove essi operano, e i piani stessi saranno emanati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

In Commissione è prevalsa l'opinione che, se la responsabilità di detti piani deve restare affidata agli organi di direzione tecnica, centrali e periferici, del Ministero dell'agricoltura, dove operano gli enti di sviluppo saranno questi, praticamente, ad elaborare i piani, che poi certo saranno rivisti e siglati dagli ispettorati dell'agricoltura che li inoltrerà al centro per i decreti. Insomma, anche se si lascia la dizione delle « proposte per la elaborazione dei piani di zona » da parte degli enti di sviluppo, dove questi operano, in pratica, e dietro le opportune direttive ministeriali, i detti piani devono essere in effetti elaborati dagli stessi

enti di sviluppo, sia pure con la supervisione degli ispettorati regionali dell'agricoltura.

Sarà bene chiarire in Aula questi concetti, perchè non rimangano dubbi circa la parte essenziale che gli enti di sviluppo devono avere nella elaborazione dei piani zonali.

Il titolo IX contempla le disposizioni finali e finanziarie.

L'articolo 38 stabilisce le disposizioni comuni in materia di sussidi in conto capitale e di credito agevolato. Gli ispettori agrari compartimentali e gli ispettori regionali forestali provvederanno alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei sussidi e del concorso statale prestiti e mutui relativi ad opere ed acquisti comportanti una spesa fino a lire 50 milioni. La competenza degli ispettorati provinciali dell'agricoltura e degli ispettori ripartimentali forestali è stata portata a 20 milioni.

Con gli articoli dell'ultimo titolo, oltre che al più largo decentramento delle competenze, si provvede ad estendere l'efficacia delle particolari deroghe che il primo Piano verde aveva apportato alle ordinarie discipline delle agevolazioni contributive e creditizie a favore dell'agricoltura ed estese le particolari agevolazioni fiscali ivi previste.

Con l'articolo 40 si richiamano le disposizioni dell'articolo 34 della legge n. 454 per la determinazione della misura del concorso statale nell'interesse dei mutui, alla documentazione delle relative domande di concessione e all'assicurazione del credito contro i rischi derivanti da errori od omissioni in tale documentazione.

L'articolo 41 concede l'esenzione dall'imposta di bollo sulle domande per ottenere i benefici e prolunga per 5 anni l'esenzione dalla imposta fondiaria per i terreni trasformati o bonificati in applicazione delle norme del disegno di legge.

Gli articoli 42, 43 e 44 sono quelli finanziari.

Gli articoli 42 e 43 contemplano le autorizzazioni di spesa.

L'articolo 44 stabilisce i limiti di impegno.

L'articolo 45 consente di variare con le leggi di bilancio annuali la distribuzione delle spese fra i vari tipi di intervento per il migliore impiego delle disponibilità, re-

lative ad eventuali mutate esigenze della agricoltura.

Con l'articolo 51 si riserva una quota non inferiore al 40 per cento della complessiva spesa autorizzata a favore dei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646. Vi si stabilisce anche l'applicabilità della legge sulle Regioni a statuto speciale, con il pieno rispetto della loro autonomia.

All'articolo 52 si riproduce la disposizione del primo Piano verde circa l'annuale relazione al Parlamento sullo stato di applicazione degli interventi. Inoltre si contempla una innovazione di notevole importanza, sulla cui applicazione chiara ed efficace l'8<sup>a</sup> Commissione ha molto insistito: cioè che gli organi periferici del Ministero dell'agricoltura sono tenuti a dare sistematica pubblica informazione dell'attuazione del provvedimento negli albi esposti nei locali dei propri uffici. Tutti devono sapere come si distribuiscono i benefici della legge, per un opportuno, democratico controllo delle provvidenze pubbliche, così come il Parlamento deve essere messo in grado sempre meglio di esercitare il suo necessario controllo politico sull'applicazione di una legge tanto importante. Le notizie devono essere complete di dati comprendendo i nominativi dei beneficiari.

Onorevoli colleghi! Il disegno di legge sottoposto al vostro esame, anche se non risolve, ovviamente, tutti i problemi della nostra agricoltura — così difficile e varia per le diverse condizioni storiche, ambientali, orografiche, climatiche ed ecologiche della penisola italiana — è tuttavia molto importante. Il relatore ne raccomanda la approvazione, per quanto possibile rapida. Per parte sua, per non avere la benchè minima corresponsabilità nel ritardo di un provvedimento che troppo ha atteso ad essere varato, conclude affrettatamente la sua fatica, fatica insonne in senso non figurato, e tuttavia certamente minore di quella di tanti nostri agricoltori, i cui sacrifici, le cui possibilità di vita e di progresso devono stare in cima ai nostri pensieri, perchè alla loro vita e al loro progresso sono legate le sorti non solo economiche e sociali, ma anche politiche e morali del Paese.

BOLETTIERI, *relatore*

ALLEGATO

## PARERE DELLA GIUNTA CONSULTIVA PER IL MEZZOGIORNO

È compito della Giunta consultiva per il Mezzogiorno, chiamata ad esprimere parere sul disegno di legge contenente « Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970 », e destinato a valere nell'economia agricola dell'intero territorio nazionale, contenere il proprio esame sugli aspetti e sul contenuto di esso che riflettono la politica agricola nel Mezzogiorno e nelle Isole.

In questi limiti, la Giunta divide il suo parere in due parti:

A) l'una, riflettente *la posizione dell'economia agricola meridionale* (che si identifica, poi, con quella delle altre aree depresse italiane) *nella economia agricola e generale del Paese;*

B) l'altra, riflettente l'esame delle *single e particolari disposizioni* contenute nel disegno di legge *che riguardano specificamente il territorio meridionale.*

A) Sotto l'aspetto generale, la Giunta conferma innanzitutto l'avviso altra volta espresso che l'economia agricola meridionale vada riguardata in una visione unitaria di tutta l'economia agricola italiana e dei rapporti di essa con la Comunità economica europea e con gli altri Paesi esteri.

Se il grande problema dell'agricoltura italiana e, in genere, di quella europea e mondiale, è quello di ridurre le disuguaglianze del suo livello di produttività rispetto agli altri settori e quello di ridurre il divario del reddito *pro capite* tra gli addetti all'agricoltura e gli addetti alle altre attività produttive, il problema riguarda principalmente le regioni — come il Mezzogiorno d'Italia e le Isole e le zone depresse del Centro-Nord — dove questi fenomeni sono

stati nel passato e sono ancora più accentuati.

Quanto più si adotti una politica di attenuazione, se non di eliminazione di queste disuguaglianze e di questi divari, tanto più essa deve operare in profondità in dette Regioni.

Non si tratta, cioè, di un diverso tipo di azione, da attuare secondo il grado di sviluppo dei singoli territori, ma della stessa azione condotta con maggiori mezzi e con strumenti di carattere anche straordinario nelle Regioni dove le disuguaglianze sono maggiori.

Questi concetti sono perfettamente all'unisono con i principi enunciati nella programmazione economica nazionale secondo le linee fondamentali del « Programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 » e della « Nota aggiuntiva » per il quinquennio 1966-1970 » e sono conformi alle norme della Comunità economica europea nella parte riguardante il settore agricolo.

La programmazione economica nazionale mira, difatti, al duplice obiettivo del conseguimento di una sostanziale parità tra la remunerazione del lavoro nell'agricoltura e nelle altre attività extra-agricole e della eliminazione del divario tra zone arretrate — con particolare riguardo al Mezzogiorno — e zone avanzate.

L'abbinamento dell'obiettivo dell'eliminazione dei divari tra agricoltura ed altri settori e tra zone avanzate ed arretrate trova nella politica agraria e nella politica meridionalista strumenti di attuazione univoci. Questo disegno di legge, in quanto diretto ad eliminare l'uno e l'altro ordine di divari, si inquadra perciò nei principi generali del-

la programmazione nazionale anche per la parte riguardante l'agricoltura meridionale.

Quanto alla politica agricola della CEE essa mira, oltre che alla formazione di una Comunità economica dei Paesi membri, anche all'acceleramento del processo di sviluppo, nell'interno dei singoli Paesi, di quelle regioni che sono in condizioni più arretrate: il Fondo sociale europeo e la Banca europea degli investimenti lo testimoniano.

In questa politica, che pure ha per principio l'esclusione di ogni discriminazione tra produttori e consumatori, sono tuttavia previsti interventi dei singoli Stati a favore di aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali o nel quadro di programmi di sviluppo economico (art. 42 del Trattato CEE).

Ma grande valore, ai fini della risoluzione dei problemi dell'agricoltura meridionale, la Giunta ritiene debba annettersi all'attuazione della cosiddetta « teoria dei tre settori » (agricoltura, industria, commercio).

Il progresso economico si realizza non conservando ad ogni settore la propria struttura, ma realizzando un sistema di interdipendenza tra le economie dei vari settori. Ogni piano di settore rischierebbe, difatti, di fallire se non fosse integrato nella politica degli altri settori.

Qui il discorso tocca il punto più delicato dell'agricoltura meridionale, quello dei suoi rapporti con l'industria e con l'organizzazione economica di mercato.

Il fenomeno più rilevante dal 1950, data d'inizio di una politica organica d'intervento statale nel Sud, in poi è rappresentato dalla costante diminuzione delle forze di lavoro agricolo.

Il fenomeno, considerato come salutare nel suo insieme, ha avuto per effetto di alleggerire l'economia agricola di una concentrazione eccessiva di individui rispetto alle possibilità del reddito agricolo e ha indubbiamente favorito l'incremento del rapporto medio reddito-lavoro, ma ha posto gravi problemi diretti ad evitare che il vantaggio non si tramutasse in stati patologici, specialmente per il fatto che si sono spesso allontanati dall'agricoltura gli elementi migliori o che l'esodo è avvenuto dalle terre

che avevano minore esuberanza di mano d'opera.

La Giunta ritiene che la carenza che deriva dall'esodo dell'agricoltura meridionale debba essere supplito in due modi:

a) con l'investimento sempre maggiore di capitali o con accrescimento di capacità organizzative o imprenditoriali nella stessa agricoltura;

b) parallelamente, con lo sviluppo industriale sempre più intenso localizzato nello stesso Meridione onde consentire che il passaggio dei lavoratori agricoli al settore industriale sia attuato *in loco* ed elimini l'inconveniente gravissimo dello spostamento di persone e di intere famiglie da un capo all'altro del territorio nazionale, europeo o mondiale, consentendo invece che la osmosi tra i due settori avvenga con maggiore facilità, secondo le rispettive esigenze, specialmente nelle attività a carattere periodico o stagionale, (si pensi ai lavoratori agricoli che, in dati mesi dell'anno, possono essere utilizzati nelle industrie di trasformazione dei prodotti agricoli). D'altra parte, tendendo lo sviluppo industriale alla creazione di un livello di vita generale più elevato, i lavoratori agricoli, rimanendo nella propria terra, non sarebbero indotti a ricercare altrove la soddisfazione di quelle esigenze psicologiche che, come si è detto, costituiscono spinta continua al fenomeno dell'emigrazione.

Ma la Giunta considera, come si è detto, importante per lo sviluppo agricolo meridionale, anche una efficiente organizzazione commerciale che, mentre attragga unità lavorative esuberanti in agricoltura, leghi l'economia agricola al mercato, sia facendo conseguire approvvigionamenti dei mezzi di produzione all'agricoltura in condizioni più vantaggiose, sia facendo concordare la produzione con le possibilità di assorbimento dei mercati di consumo, perchè migliore sia il collocamento o maggiore la valorizzazione del prodotto agricolo sui mercati interni e internazionali.

In questo settore, che è difesa dei prezzi, occorre operare per la stabilizzazione dei mercati in tutto l'anno, in modo che l'agri-

coltura non abbia a subire le pericolose, ricorrenti cadute stagionali dei prezzi, fenomeno di cui particolarmente risentono le aree meno sviluppate.

Gli impianti previsti per una politica di espansione commerciale, siano, perciò, in prevalenza legati a tali aree.

A conclusione della parte generale la Giunta ritiene:

— che le finalità del disegno di legge in esame, indicate chiaramente nell'articolo 1 e consistenti nell'attuazione delle indicazioni del programma economico nazionale e nella facilitazione dell'inserimento dell'agricoltura nazionale nel Mercato comune europeo, trovino nelle esigenze di una razionale ed efficiente politica agricola meridionale piena giustificazione;

— che gli strumenti di intervento che il disegno di legge prevede, diretti allo sviluppo dei servizi generali, alla stabilizzazione dei prezzi, all'organizzazione dei mercati agricoli, all'acquisizione dei capitali di esercizio e di conduzione, allo sviluppo della zootecnia, del settore forestale e delle colture arboree, al completamento dell'irrigazione e della bonifica, al miglioramento delle strutture aziendali ed interaziendali, al credito agrario e alla cooperazione rispondano pienamente alle esigenze dello sviluppo tecnico-economico-sociale del Meridione;

— che il successo della politica agricola nel Mezzogiorno e nelle altre aree depresse, secondo i fini e l'oggetto innanzi indicati, dipenderà dal grado di intensità con la quale si opererà nell'agricoltura di dette regioni e si armonizzerà questo settore con gli altri settori produttivi.

B) La seconda parte del parere della Giunta riflette, come s'è detto, le singole norme del disegno di legge che riguardano il Mezzogiorno e può così riassumersi:

a) la Giunta ritiene opportuna la determinazione quantitativa prevista dall'articolo 51 del disegno di legge sotto forma di destinazione al Sud di una quota *non inferiore* al 40 per cento della spesa complessiva autorizzata dalla legge.

Questa disposizione riproduce la norma stabilita dall'articolo 5 della legge 26 giugno 1965, n. 717, della quale deve essere qui riaffermato il carattere di generalità in tutti i settori, anche in caso di non espresso richiamo di essa in provvedimenti di carattere singolo. Va sottolineato che il disegno di legge non stabilisce una quota del 40 per cento ma una quota non inferiore al 40 per cento. Sarà, perciò, compito dei piani di attuazione stabilire quale debba essere in concreto tale quota.

Qui preme riaffermare il principio che, non potendo l'intervento ordinario scendere a quota inferiore al 40 per cento, all'intervento straordinario deve essere sempre conservato carattere aggiuntivo e non sostitutivo, com'è nella natura stessa di esso e come espressamente sancito nel citato articolo 5.

b) Particolare attenzione va, poi, rivolta alle norme del disegno di legge riferentisi al problema del coordinamento tra gli interventi del Ministero dell'agricoltura e gli interventi della Cassa per il Mezzogiorno, previsti dalle leggi vigenti e segnatamente dal cap. 3°, Sez. I della legge 26 giugno 1965, n. 717.

Si occupano della materia gli articoli 36 e 37 del disegno di legge.

L'articolo 36 stabilisce che il Ministro dell'agricoltura, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, determina le direttive degli interventi in ciascuna regione ed il Comitato interministeriale per la ricostruzione decide sui piani che sono ad esso sottoposti dal Ministero, « tenuto conto, per i territori meridionali, dei piani di coordinamento di cui alla legge 26 giugno 1965, n. 717 ».

L'articolo 37 stabilisce che possono essere elaborati dal Ministro dell'agricoltura piani zonali, ove ricorrano particolari esigenze determinate da complessi economico-sociali, con particolare riguardo ai territori meridionali.

Il disegno di legge segna, dunque, direttive di massima al Ministro dell'agricoltura.

Spetta al coordinamento dei due ordini di disposizioni e, specialmente, della legge sul Mezzogiorno e del Piano verde, il giu-

dizio sull'applicazione degli strumenti più convenienti, in maniera che nessuna parte del territorio meridionale resti priva dei necessari interventi e nessuna ne benefici duplicatamente.

c) Una particolare norma di coordinamento è data dall'articolo 51 del disegno di legge, secondo il quale gli interventi del piano verde saranno effettuati con particolare riguardo ai territori esterni ai comprensori di zone irrigue ed alle zone di valorizzazione agricola previsti dalla legge 26 giugno 1965, n. 717.

La Giunta, a questo proposito, riafferma nel modo più deciso il contenuto dell'ordine del giorno votato dal Senato in occasione dell'approvazione di detta legge circa la definizione da dare ai territori agricoli nei quali possa essere attuato l'intervento della Cassa. Comunque, resta fermo che al di fuori dei comprensori irrigui e delle zone di valorizzazione connesse devono operare, con particolare intensità, gli strumenti previsti dal Piano verde, mentre nelle dette zone e nei detti comprensori possono operare sia la Cassa che il Piano verde.

d) Il disegno di legge, nel titolo IV, prevede la concessione di contributi in più elevata misura nei territori meridionali in materia di coltivazioni arboree e di miglioramenti delle strutture aziendali (50 per cento invece del 40 per cento previsto per gli altri territori).

Non si vede la ragione per cui nei territori del Sud un più elevato contributo non debba esser dato anche alla zootecnia e per la costituzione di aziende silvo-pastorali.

Sono due settori, questi, nei quali l'economia agricola del Mezzogiorno richiede interventi di più alta portata.

Il ritorno al bosco ed al pascolo ed il conseguente sviluppo zootecnico, specialmente per la costituzione di grandi aziende agro-silvo-pastorali rappresenta la risoluzione del problema agricolo nelle zone di montagna e di alta collina. Da esse maggiore è l'esodo rurale e poichè questo fenomeno è, come si è detto, più accentuatamente meridionale, ragionevole appare un intervento di maggiore misura perchè gli

effetti di riconversione e di sviluppo innanzi indicati abbiano ad attuarsi.

La Giunta espressamente propone una modifica del disegno di legge nel senso suddetto.

E la Giunta, nello stesso settore silvo-culturale, ritiene che i « Provvedimenti per lo sviluppo forestale » di cui al titolo VI del disegno di legge, ai quali dovrebbe uniformarsi l'attività della Cassa in materia di incentivazione della silvicoltura, presentano difficoltà di applicazione non lievi, consistenti nel fatto che per i mutui che possono essere concessi con « Fondo forestale nazionale » previsto dall'articolo 27 e che sono validissimi come strumenti di incentivazione, occorre superare il problema delle garanzie reali, non potendo queste coprire più del 15-20 per cento del credito ipotecario.

La Giunta sollecita, pertanto, il Governo a sottoporre al Parlamento proposte che affrontino il problema delle garanzie subsidiarie o fidejussorie, che potrebbero essere date dalla stessa Azienda di Stato per le foreste demaniali, la quale è in grado di valutare i terreni più che al loro valore attuale, secondo le loro prospettive di trasformazione.

f) In ordine all'ampliamento del demanio forestale dello Stato (articolo 28) la Giunta osserva, come, d'altronde, è stato fatto dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che l'estensione della norma della espropriabilità a terreni non forestali o che solo nel passato avevano interessato attività silvo-colturali, indipendentemente dalla loro attuale destinazione, norma non vincolata a limiti di tempo, potrebbe tradursi in una pesante ipoteca su tutti i terreni agricoli e costituire un pericoloso disincentivo di altre attività del settore.

g) Per un più razionale e moderno sviluppo dell'economia silvo-culturale che riguarda particolarmente l'economia del Mezzogiorno, la Giunta ritiene che le disposizioni del titolo I relative alle ricerche di mercato (articolo 3); attività dimostrativa ed assistenza tecnica (articolo 4); assistenza alla cooperazione (articolo 5); e quelle del titolo



lo II (stabilizzazione dei prezzi) siano estese anche a questo settore.

La Giunta espressamente propone una modifica del disegno di legge in questo senso.

h) La Giunta ritiene — e propone anche su questo punto specifica modifica — che una disposizione transitoria debba essere adottata che estenda i benefici per il credito di conduzione previsto dall'articolo 11 del disegno di legge ai prestiti già contratti per l'annata agricola in corso, sembrando irragionevole che essi debbano essere negati a causa di ritardi, se pur necessari, nell'approvazione della legge, e sembrando, invece, opportuno che non vi siano discontinuità nella loro concessione.

i) Infine, senza proporre per questo specifiche modifiche al disegno di legge, la Giunta ritiene di dover sottolineare l'esigenza di una particolare attenzione per i settori seguenti:

1) sperimentazione agraria: sembra opportuno l'aumento numerico degli istituti sperimentali, dei laboratori universitari con funzioni di stazioni sperimentali, nonché il numero dei ricercatori e sperimentatori. Occorre prevedere una distribuzione di tali istituti anche nel Sud, ove occorrono istituti di praticoltura, olivicoltura ed agrumicoltura. Si reputa altresì opportuno l'aumento del numero degli istituti agrari per una migliore qualificazione professionale e tecnica;

2) piano delle acque sotterranee: considerata la carenza di acqua sorgentizia, si rende urgente ed indifferibile, oltre allo sviluppo tecnologico ed all'attuazione degli impianti di desalinizzazione delle acque di mare (legge 26 giugno 1965, n. 717), predisporre un censimento delle acque sotterranee, per cui sembra opportuno stanziare 500 milioni per la redazione di detto piano. Si richiama, inoltre, l'attenzione sull'opportunità dei laghi artificiali collinari e degli invasi-serbatoi;

3) piano della carne: data la situazione deficitaria della produzione italiana di carne, si reputa necessaria un'organica ristrutturazione del settore, incrementando lo stan-

ziamento di 11.700.000.000 che è inadeguato per assicurare un'alimentazione della popolazione più elevata quantitativamente e qualitativamente. Per combattere l'esodo ed il depauperamento dell'allevamento zootecnico, si riterrebbe opportuna l'istituzione di premi di allevamento, riservati alle aziende di collina e di montagna;

4) piano per i territori montani e collinari: premesso che della superficie agraria nazionale il 41,64 per cento è collina, il 35,2 per cento è montagna ed il 23,1 per cento è pianura, si ritiene opportuna la predisposizione di norme integrative per la montagna e per le zone collinari, sia per gli opportuni rimboschimenti, che determinano un buon andamento dell'agricoltura di pianura, sia per incrementare l'ortofrutticoltura e la praticoltura nelle colline.

Le esigenze di un'agricoltura meccanizzata postulano la predisposizione di una idonea rete stradale, che rappresenti la premessa indispensabile per lo sviluppo della agricoltura stessa: strade vicinali, consorziali, di bonifica, strade anche all'interno delle aziende agricole;

5) piano coordinato per le centrali ortofrutticole: a tutela dell'economia agricola del settore ortofrutticolo, si ritiene opportuna la predisposizione di un piano per l'incremento delle centrali ortofrutticole, istituendo, in modo particolare per il Mezzogiorno, centrali anche nelle Nazioni comunitarie, specialmente in Germania, a Monaco di Baviera.

\* \* \*

Sulla base delle considerazioni svolte e salve le osservazioni e le modifiche proposte, la Giunta a maggioranza ritiene di dover esprimere parere favorevole al disegno di legge, confermando l'avviso che il riequilibrio dell'economia generale italiana è legato alla misura con la quale opereranno interventi ordinari e straordinari nel settore agricolo, e, all'interno di esso, nelle regioni meno avanzate del Paese.

JANNUZZI, estensore

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO DEL GOVERNO

## Art. 1.

*(Finalità)*

Le disposizioni della presente legge sono dirette ad attuare, con interventi di carattere straordinario — nel quinquennio 1966-1970 — le indicazioni del programma nazionale di sviluppo economico ed a facilitare l'inserimento dell'agricoltura nazionale nel Mercato comune europeo, favorendo il consolidamento strutturale, funzionale ed economico delle imprese, in specie di quelle familiari, per elevarne l'efficienza e la competitività. In particolare gli interventi saranno rivolti a promuovere: lo sviluppo di attività e servizi di carattere generale, la stabilizzazione dei prezzi e l'organizzazione dei mercati agricoli, l'acquisizione dei capitali di esercizio e di conduzione, lo sviluppo delle produzioni zootecniche ed il miglioramento e la specializzazione delle colture arboree, l'adeguamento delle strutture aziendali ed interaziendali, la diffusione dell'irrigazione ed il completamento e il ripristino di opere pubbliche di bonifica, lo sviluppo forestale, l'accesso al credito agrario, lo sviluppo della cooperazione e delle altre forme di organizzazione dei produttori agricoli.

## TITOLO I

## PROGRAMMA STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DI SERVIZI DI CARATTERE GENERALE

## Art. 2.

*(Sperimentazione)*

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a finanziare, in tutto o in parte, programmi di attività di ricerca e di

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*(Finalità)*

Le disposizioni della presente legge sono dirette ad attuare, con interventi di carattere straordinario — nel quinquennio 1966-1970 — le indicazioni del programma nazionale di sviluppo economico ed a facilitare l'inserimento dell'agricoltura nazionale nel Mercato comune europeo, favorendo il consolidamento e l'adeguamento strutturale, funzionale ed economico delle imprese, in specie di quelle familiari, per elevarne l'efficienza e la competitività. In particolare gli interventi saranno rivolti a promuovere: lo sviluppo di attività e servizi di carattere generale, la stabilizzazione dei prezzi e l'organizzazione dei mercati agricoli, l'acquisizione dei capitali di esercizio e di conduzione, lo sviluppo della cooperazione e delle altre forme di organizzazione dei produttori agricoli, lo sviluppo delle produzioni zootecniche ed il miglioramento, la difesa e la specializzazione delle colture arboree e delle coltivazioni ortofrutticole, l'adeguamento delle strutture aziendali ed interaziendali, la diffusione dell'irrigazione ed il completamento e il ripristino di opere pubbliche di bonifica, lo sviluppo forestale, l'accesso al credito agrario.

## TITOLO I

## PROGRAMMA STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DI SERVIZI DI CARATTERE GENERALE

## Art. 2.

*(Sperimentazione)**Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

sperimentazione a fini applicativi riguardanti le produzioni orticole, frutticole, olivicole, bieticole, il grano duro e la zootecnia e altri settori di particolare interesse per lo sviluppo agricolo e forestale, nonchè a concedere borse di studio per il perfezionamento di giovani laureati nel campo della sperimentazione agraria.

I programmi, che assumeranno di preferenza carattere collegiale, saranno formulati ed attuati dalle Stazioni e Istituti sperimentali agrari nonchè da Istituti universitari che si occupano di discipline interessanti l'agricoltura, sulla base delle direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I finanziamenti concessi per l'attuazione dei programmi di cui ai commi precedenti possono riguardare anche le spese generali che le Stazioni e gli Istituti dovranno sostenere in dipendenza dell'attuazione delle previste iniziative.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può, altresì, disporre finanziamenti per dotare le Stazioni sperimentali agrarie e gli altri Istituti sperimentali, sottoposti alla sua vigilanza, di campi sperimentali, nonchè degli edifici e delle attrezzature tecnico-scientifiche occorrenti per lo svolgimento delle loro attività.

### Art. 3.

*(Delega per il riordinamento della sperimentazione agraria)*

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per la riorganizzazione ed il potenziamento della ricerca e della sperimentazione in agricoltura. I decreti delegati saranno informati ai seguenti criteri:

1) nell'ambito delle attività del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la ricerca e la sperimentazione agraria saranno ordinate per grandi settori di attività in modo da assicurare la necessaria specializ-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

### Art. 3.

*(Delega per il riordinamento della sperimentazione agraria)*

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per la riorganizzazione ed il potenziamento della ricerca e della sperimentazione in agricoltura. I decreti delegati saranno informati ai seguenti criteri:

*identico;*

(Segue: *Testo del Governo*)

zazione ed il coordinamento dei compiti degli organismi ad esse preposti;

2) a tale ricerca e sperimentazione provvederanno istituti scientifici e tecnologici, aventi sede nelle zone dove la loro specifica attività riveste particolare importanza ai fini dello sviluppo dell'agricoltura.

Gli istituti suddetti avranno personalità giuridica di diritto pubblico e svolgeranno i compiti istituzionali con personale di appositi ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con finanziamenti statali, riguardanti anche gli impianti e le attrezzature tecnico-scientifiche occorrenti all'espletamento delle attività medesime. Gli istituti saranno costituiti contestualmente al riordinamento, fusione o soppressione degli esistenti istituti e stazioni sperimentali operanti nell'ambito del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con conseguente devoluzione dei patrimoni;

3) le stazioni agrarie sperimentali consorziali saranno trasformate in istituti scientifici e tecnologici, ai sensi del precedente n. 2), quando la trasformazione risulti utile alla migliore organizzazione della ricerca e della sperimentazione agraria: in tal caso il relativo patrimonio è devoluto ai costituendi istituti e lo Stato corrisponderà agli enti partecipanti al consorzio una somma commisurata agli apporti conferiti all'atto della costituzione del consorzio. Entro due anni dal termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo lo Stato cesserà di far parte dei consorzi delle stazioni sperimentali agrarie che non saranno state trasformate in istituti scientifici e tecnologici;

4) i ruoli del personale di cui al precedente n. 2) saranno istituiti per le carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria, nei limiti della consistenza del personale dei ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste adibito ai ser-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*identico.*

Gli istituti suddetti avranno personalità giuridica di diritto pubblico, ordinamento uniforme, grado pari agli istituti scientifici universitari, e potranno essere articolati in sezioni operative. Per ciascun istituto sarà fissata una pianta organica del personale nell'ambito dei ruoli statali di cui al successivo punto 4.

Gli istituti svolgeranno i compiti istituzionali con finanziamenti statali, riguardanti anche gli impianti e le attrezzature tecnico-scientifiche occorrenti all'espletamento delle attività medesime. Gli istituti saranno costituiti contestualmente al riordinamento, fusione o soppressione degli esistenti istituti e stazioni sperimentali operanti nell'ambito del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con conseguente devoluzione dei patrimoni;

*identico;*

4) saranno istituiti appositi ruoli del personale dei servizi della ricerca e della sperimentazione delle carriere direttive, di concetto, esecutiva ed ausiliaria e sarà prevista la nomina dei direttori degli istituti con procedure analoghe a quelle osservate

(Segue: *Testo del Governo*)

vizi della sperimentazione agraria alla data del 31 dicembre 1965: conseguentemente, i ruoli di appartenenza del personale trasferito ai ruoli dei servizi della sperimentazione agraria saranno soppressi o ridotti nella misura delle unità inquadrare nei ruoli di nuova istituzione;

5) sarà prevista la facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato con contratti di diritto privato della durata massima di tre anni, rinnovabili alla scadenza, con esperti altamente qualificati nel campo scientifico ed applicativo, non cittadini italiani, su parere favorevole del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste. Tale facoltà potrà esercitarsi per l'assunzione di non più di 50 esperti;

6) sugli indirizzi generali della ricerca e della sperimentazione nonché sui programmi degli istituti, dovrà esprimersi la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, integrata nella sua composizione da un rappresentante del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche. La sezione potrà altresì formulare proposte per la formazione di programmi di sperimentazione.

#### Art. 4.

(*Ricerche economiche di mercato*)

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a provvedere alla realiz-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

per la nomina dei docenti a cattedre universitarie.

Ai concorsi per l'accesso alle carriere direttive potranno essere ammessi i dottori in scienze agrarie e i laureati in altre discipline scientifiche, secondo le prescrizioni dei bandi di concorso;

*identico;*

6) sarà istituito un Comitato nazionale della sperimentazione agraria.

Sull'attuazione e sul coordinamento degli indirizzi della ricerca e della sperimentazione, stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero del bilancio, nonché sui risultati ottenuti nella realizzazione di detti programmi, dovrà esprimere il proprio parere il Comitato nazionale della sperimentazione agraria. Esso sarà presieduto dal direttore generale della produzione agricola, e composto: da un rappresentante del Ministero della ricerca scientifica; da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche; da direttori di Istituti sperimentali o universitari e da direttori di sezione e sperimentatori eletti in modo da consentire la rappresentanza delle varie branche della ricerca. I componenti del Comitato dureranno in carica un triennio.

Il Comitato avrà facoltà di proporre programmi di ricerca.

#### Art. 4.

(*Ricerche economiche di mercato*)

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a provvedere alla realiz-

(Segue: *Testo del Governo*)

zazione di indagini sistematiche e continue sull'economia e contabilità delle imprese agricole e sui mercati dei prodotti agricoli per la raccolta, l'elaborazione, la divulgazione di dati e notizie utili a indirizzare la scelta degli investimenti produttivi e degli interventi pubblici in agricoltura e ad orientare l'offerta dei prodotti sul mercato. Le indagini possono essere estese anche ai problemi della sociologia rurale, con particolare riguardo alle rilevazioni interessanti la popolazione attiva in agricoltura.

Lo svolgimento delle suddette attività può essere affidato con apposite convenzioni all'Istituto nazionale di economia agraria e all'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola.

#### Art. 5.

(Attività dimostrativa  
e assistenza tecnica)

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad attuare programmi ed iniziative di carattere straordinario interessanti l'assistenza tecnica, la divulgazione, l'attività dimostrativa e quella di orientamento economico delle imprese, nonché la preparazione e la specializzazione professionale degli operatori e delle forze di lavoro delle aziende agricole, con riguardo alle esigenze poste dallo sviluppo dell'agricoltura nelle diverse zone.

Esso è, altresì, autorizzato a concedere contributi, nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore di enti, associazioni ed organismi che perseguono fini di assistenza tecnica, di propaganda e di preparazione nel campo agricolo, per lo svolgimento di programmi e di iniziative riguardanti le attività di cui al comma precedente. Quando trattasi di iniziative che rivestano particolare importanza

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

zazione di indagini sistematiche e continue sull'economia e contabilità delle imprese agricole e sui mercati dei prodotti agricoli per la raccolta, l'elaborazione, la divulgazione adeguata e sistematica di dati e notizie utili a indirizzare la scelta degli investimenti produttivi e degli interventi pubblici in agricoltura e ad orientare l'offerta dei prodotti sul mercato. Le indagini possono essere estese anche ai problemi della sociologia rurale, con particolare riguardo alle rilevazioni interessanti la popolazione attiva in agricoltura.

*Identico.*

#### Art. 5.

(Attività dimostrativa  
e assistenza tecnica)

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad attuare programmi ed iniziative di carattere straordinario interessanti l'assistenza tecnica, la divulgazione, l'attività dimostrativa e quella di orientamento economico delle imprese, nonché la preparazione e la specializzazione professionale degli operatori e delle forze di lavoro delle aziende agricole — anche attraverso il promovimento di contatti con la agricoltura di altri Paesi — con riguardo alle esigenze poste dallo sviluppo dell'agricoltura nelle diverse zone.

Esso è, altresì, autorizzato a concedere contributi, nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore di enti, associazioni ed organismi che perseguono fini di assistenza tecnica, di propaganda e di preparazione nel campo agricolo, per lo svolgimento di programmi e di iniziative riguardanti le attività di cui al comma precedente. Quando trattasi di iniziative che rivestano particolare importanza

(Segue: *Testo del Governo*)

per il perseguimento di fini di interesse generale, assunte da enti pubblici sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il finanziamento può essere commisurato all'intera spesa ritenuta ammissibile. A favore dei predetti enti che gestiscono centri di addestramento professionale istituiti per soddisfare esigenze perseguite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste possono essere concessi contributi per il funzionamento dei centri medesimi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della legge 30 giugno 1954, n. 493.

Spetta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il coordinamento della materia di cui al presente articolo.

Art. 6.

(Assistenza tecnico-economica  
alla cooperazione)

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste assume e promuove iniziative intese a favorire lo sviluppo della cooperazione nel settore agricolo, soprattutto mediante la divulgazione, la formazione dei dirigenti e l'assistenza tecnica volta a realizzare e a consolidare iniziative cooperativistiche.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere alle cooperative costituite fra produttori agricoli ed aventi per oggetto la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici contributi nelle spese generali in misura non superiore al 50 per cento della spesa per gli assegni fissi al personale dirigente e nel limite di due unità. I contributi possono essere concessi, per una durata non superiore al biennio, alle cooperative che abbiano iniziato l'attività di gestione degli impianti da non oltre due anni.

Alle cooperative che gestiscono propri impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, realizzati o ampliati con il concorso finanziario dello Stato in applicazione delle leggi sulla bonifica integrale e sul cre-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

per il perseguimento di fini di interesse generale, assunte in particolare dagli Enti di sviluppo, da enti pubblici sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il finanziamento può essere commisurato all'intera spesa ritenuta ammissibile. A favore dei predetti enti che gestiscono centri di addestramento professionale istituiti per soddisfare esigenze perseguite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste possono essere concessi contributi per il funzionamento dei centri medesimi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della legge 30 giugno 1954, n. 493.

Spetta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di stabilire l'indirizzo e il coordinamento della materia di cui al presente articolo.

Art. 6.

(Assistenza tecnico-economica  
alla cooperazione)

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

dito agrario, in epoca antecedente la entrata in vigore della legge 2 giugno 1961, n. 454, possono essere concessi, *una tantum*, mutui straordinari, assistiti dal concorso negli interessi, per la trasformazione di passività onerose in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e contratte prima del 30 giugno 1965.

Detti mutui — che sono parificati alle operazioni di credito agrario di miglioramento — sono concedibili per importi non superiori al 70 per cento delle predette passività, purchè alla totale estinzione delle medesime concorra per la restante quota la cooperativa con versamenti diretti dei soci.

Agli effetti del presente articolo, sono considerate passività onerose quelle derivanti da finanziamenti relativi alla realizzazione degli impianti sociali non assistiti dal concorso finanziario dello Stato.

## Art. 7.

*(Fitopatologia)*

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per assicurare una più estesa e razionale difesa delle colture da parassiti animali e vegetali e da malattie da virus, su consistenti aree territoriali, è autorizzato a concedere contributi in favore di cooperative, consorzi ed associazioni di produttori agricoli, enti di sviluppo, consorzi di bonifica e consorzi di miglioramento fondiario sulla spesa riconosciuta ammissibile:

a) sino al 40 per cento, elevabile al 50 per cento nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, per l'esecuzione di operazioni antiparassitarie riguardanti le colture ortofrutticole, agrumaria, olivicola e bieticola;

b) sino al 50 per cento, elevabile al 60 per cento nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, per l'acquisto di attrezzature occorrenti per la somministrazione di antiparassitari;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Detti mutui — che sono parificati alle operazioni di credito agrario di miglioramento — sono concedibili per importi non superiori al 70 per cento delle predette passività, purchè alla totale estinzione delle medesime concorra per la restante quota la cooperativa anche con versamenti diretti dei soci.

*Identico.*

## Art. 7.

*(Fitopatologia)*

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per assicurare una più estesa e razionale difesa delle colture da parassiti animali e vegetali e da malattie da virus, su consistenti aree territoriali, è autorizzato a concedere contributi in favore di cooperative, consorzi ed associazioni di produttori agricoli, enti di sviluppo e, dove non operano detti organismi, anche a consorzi di bonifica e consorzi di miglioramento fondiario sulla spesa riconosciuta ammissibile:

a) sino al 40 per cento, elevabile al 50 per cento nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e in quelli di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modifiche e integrazioni, per l'esecuzione di operazioni antiparassitarie riguardanti le colture ortofrutticole, agrumaria, olivicola e bieticola;

b) sino al 50 per cento, elevabile al 60 per cento nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e in quelli di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modifiche e integrazioni per l'acquisto di at-



(Segue: *Testo del Governo*)

c) sino al 65 per cento per la costruzione e l'attrezzatura di impianti per la disinfestazione di prodotti agricoli.

Le stesse aliquote di sussidio si applicano anche per le concessioni disposte dopo l'entrata in vigore della presente legge a carico degli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 15 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e dell'articolo 10 della legge 23 maggio 1964, n. 404.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può attuare altresì interventi — assumendone le relative spese — volti ad eliminare focolai di infestazioni o di infezioni parassitarie che per la prima volta si manifestano nelle zone colpite ed aventi carattere di particolare gravità per l'economia dei territori interessati.

## TITOLO II

### INTERVENTI PER LA STABILIZZAZIONE DEI PREZZI E LA ORGANIZZAZIONE DEI MERCATI AGRICOLI

#### Art. 8.

(*Interventi a sostegno di iniziative di produttori agricoli per la commercializzazione dei prodotti*)

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a promuovere e favorire iniziative per la difesa economica dei prodotti agricoli e zootecnici, sussidiando l'ese-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

trezzature occorrenti per la somministrazione di antiparassitari;

c) sino al 65 per cento per la costruzione e l'attrezzatura di impianti per la disinfestazione di prodotti agricoli. Detto contributo è esteso agli impianti di interesse collettivo atti a prevenire infestazioni parassitarie delle colture viticole.

*Identico.*

Le aliquote di contributi di cui alla lettera a) sono estese anche alle operazioni eseguite a mezzo di aerei; esse, limitatamente al costo delle applicazioni dei fitofarmaci, sono elevate, rispettivamente, sino al 60 e al 70 per cento nel caso di trattamenti con impieghi di mezzi aerei su colture che, per le loro caratteristiche di ubicazione, giacitura ed impianto non consentano, per ragioni tecniche ed economiche, l'utilizzazione di mezzi terrestri.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può attuare altresì interventi — assumendone le relative spese — volti ad eliminare focolai di infestazioni o di infezioni parassitarie che per la prima volta si manifestano nelle zone colpite.

## TITOLO II

### INTERVENTI PER LA STABILIZZAZIONE DEI PREZZI E LA ORGANIZZAZIONE DEI MERCATI AGRICOLI

#### Art. 8.

(*Interventi a sostegno di iniziative di produttori agricoli per la commercializzazione dei prodotti*)

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a promuovere e favorire iniziative per la difesa economica dei prodotti agricoli e zootecnici, sussidiando l'ese-

(Segue: *Testo del Governo*)

cuzione di operazioni collettive di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di tali prodotti da parte di enti, cooperative e associazioni di produttori agricoli. A tal fine può concedere un concorso negli interessi dei prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori agricoli conferenti nella misura massima del 5 per cento della somma mutuata, nonchè contributi fino al 90 per cento delle spese complessive di gestione.

Art. 9.

*(Potenziamento delle strutture cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli)*

Possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa per la realizzazione da parte di cooperative, o di enti di sviluppo, delle strutture e relative attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti. In aggiunta ai contributi, possono concedersi mutui integrativi a tasso agevolato per importo pari alla differenza tra la predetta spesa e il contributo. Nel caso di mutui assistiti dal concorso dello Stato negli interessi, il concorso stesso cessa dalla data di estinzione della operazione. I benefici possono essere concessi ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario quando gli impianti siano connessi ad esigenze della produzione conseguenti alle trasformazioni realizzate.

Sono agevolate con preferenza le iniziative che riguardano consistenti aree territoriali e importanti interessi produttivi ed in particolare quelle promosse da consorzi di cooperative che si propongono di integrare o potenziare l'attività svolta da organismi cooperativi di primo grado. Ove se ne riconosca la necessità, soprattutto ai fini della commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, le agevolazioni possono pure con-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

cuzione di operazioni collettive di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di tali prodotti da parte di cooperative e loro consorzi, di associazioni di produttori agricoli, di enti di sviluppo o di altri enti particolarmente qualificati. A tal fine può concedere un concorso negli interessi dei prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori agricoli conferenti nella misura massima del 5 per cento della somma mutuata, nonchè contributi fino al 90 per cento delle spese complessive di gestione.

Art. 9.

*(Potenziamento delle strutture cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli)*

Possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa per la realizzazione da parte di cooperative e di loro consorzi, o di enti di sviluppo, delle strutture e relative attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti. In aggiunta ai contributi, possono concedersi anche mutui integrativi a tasso agevolato per importo pari alla differenza tra la predetta spesa e il contributo. Nel caso di mutui assistiti dal concorso dello Stato negli interessi, il concorso stesso cessa dalla data di estinzione dell'operazione.

Sono agevolate con preferenza le iniziative che riguardano consistenti aree territoriali e importanti interessi produttivi ed in particolare quelle promosse da consorzi di cooperative che si propongono di integrare o potenziare l'attività svolta da organismi cooperativi di primo grado. Ove se ne riconosca la necessità, soprattutto ai fini della commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, le agevolazioni possono pure con-

(Segue: *Testo del Governo*)

cedersi a società promosse dagli enti di sviluppo, dalle cooperative e dai consorzi sopra indicati con la partecipazione di consorzi di produttori agricoli o di singoli imprenditori agricoli od industriali, purchè l'ente, la cooperativa o il consorzio detenga la maggioranza degli interessi societari.

I contributi, di cui al primo comma, possono concedersi anche per l'ampliamento o l'ammodernamento di preesistenti impianti di proprietà di cooperative, di enti di sviluppo, di consorzi di bonifica, di consorzi di miglioramento fondiario.

Per gli impianti eseguiti da organismi non cooperativi si applicano le disposizioni di cui al penultimo comma dell'articolo 20 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Le predette agevolazioni sono applicabili anche per la costituzione nei centri o zone di consumo, anche all'estero, di depositi e di centri di smistamento o di vendita. Gli impianti realizzati all'estero con tali agevolazioni non possono, per un periodo di due anni, essere volontariamente alienati nè, comunque, distolti dalla loro destinazione alla valorizzazione dei prodotti italiani sotto pena di decadenza dal beneficio.

#### Art. 10.

*(Impianti di interesse pubblico)*

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a provvedere alla realizzazione di impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici nonchè alla realizzazione di impianti per la disinfezione di prodotti agricoli nei valichi di frontiera e nei principali porti. La costruzione di tali impianti può essere anche data in concessione ad enti di sviluppo e la loro gestione è affidata ad enti, a cooperative o loro con-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

cedersi a società promosse dagli enti di sviluppo, dalle cooperative e dai loro consorzi con la partecipazione di consorzi di produttori agricoli o di imprenditori agricoli, purchè l'ente, la cooperativa o il consorzio detenga la maggioranza degli interessi societari.

I contributi, di cui al primo comma, possono concedersi anche per l'ampliamento o l'ammodernamento di preesistenti impianti di proprietà di cooperative e loro consorzi e di enti di sviluppo.

Ferme restando le disposizioni di cui al penultimo comma dell'articolo 20 della legge 2 giugno 1961, n. 454, gli impianti eseguiti da organismi non cooperativi che abbiano usufruito delle agevolazioni di cui al primo comma del presente articolo, sono trasferiti a cooperative o ad associazioni di produttori agricoli entro cinque anni dall'inizio del loro funzionamento.

Le predette agevolazioni sono applicabili anche per la costituzione nei centri o zone di consumo, anche all'estero, di depositi e di centri di smistamento o di vendita. Gli impianti realizzati all'estero con tali agevolazioni non possono, per un periodo di cinque anni, essere volontariamente alienati nè, comunque, distolti dalla loro destinazione alla valorizzazione dei prodotti italiani sotto pena di decadenza dal beneficio.

#### Art. 10.

*(Impianti di interesse pubblico)*

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a provvedere alla realizzazione di impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici nonchè alla realizzazione di impianti per la disinfezione degli animali e dei prodotti agricoli nei valichi di frontiera e nei principali porti. La costruzione di tali impianti può essere data in concessione ad enti di sviluppo. La loro gestione è ceduta a cooperative, a loro con-

(Segue: *Testo del Governo*)

sorzi o ad associazioni di produttori agricoli; con preferenza agli enti di sviluppo.

Le modalità da osservarsi per la gestione senza fini di lucro di tali impianti sono stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio.

### TITOLO III

#### PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE L'IMPIEGO DI CAPITALI DI ESERCIZIO

##### Art. 11.

(*Credito di conduzione*)

Possono essere concessi prestiti di conduzione al tasso del 3 per cento a favore di imprenditori agricoli, singoli od associati e di cooperative agricole, per gli scopi di cui all'articolo 2, n. 1), della legge 5 luglio 1928, n. 1760. I prestiti sono accordati, con preferenza, alle cooperative che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici.

Si applicano per tali operazioni le disposizioni dell'articolo 19, commi secondo e seguenti, della legge 2 giugno 1961, n. 454.

##### Art. 12.

(*Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola*)

Il fondo di cui al Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, assume la denominazione di « fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura » e la sua durata è prorogata al 31 dicembre 1980. Esso è destinato alla concessione di prestiti per l'acquisto di macchine agricole e connesse attrezzature, ivi comprese quelle destinate a centri dimostrativi od operativi di meccanica agraria aventi per scopo l'assistenza

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sorzi, ad associazioni di produttori agricoli o a consorzi appositamente costituiti aventi prevalente interesse pubblico.

*Identico.*

### TITOLO III

#### PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE L'IMPIEGO DI CAPITALI DI ESERCIZIO

##### Art. 11.

(*Credito di conduzione*)

Possono essere concessi prestiti di conduzione al tasso del 3 per cento a favore di imprenditori agricoli, singoli od associati e di cooperative agricole, per gli scopi di cui all'articolo 2, n. 1), della legge 5 luglio 1928, n. 1760. I prestiti sono accordati, con preferenza, alle cooperative che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici. Sarà tenuta in particolare considerazione la posizione dei coltivatori diretti.

*Identico.*

##### Art. 12.

(*Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola*)

Il fondo di cui al Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, assume la denominazione di « fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura » e la sua durata è prorogata al 31 dicembre 1980. Esso è destinato alla concessione di prestiti per l'acquisto di macchine agricole e connesse attrezzature, ivi comprese quelle destinate a centri dimostrativi od operativi di meccanica agraria aventi per scopo l'assistenza

(Segue: *Testo del Governo*)

tecnica e la formazione professionale, gestiti da enti di sviluppo o da associazioni di produttori agricoli che svolgano tali attività a favore di propri associati. A carico del fondo possono essere altresì concessi prestiti per l'acquisto di attrezzature mobili per la copertura di colture di pregio, ivi compresa la floricoltura.

Possono pure essere concessi prestiti e mutui per scopi diversi da quelli indicati al primo comma, quando le relative domande presentate ai termini della citata legge numero 949 siano state prodotte in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

L'interesse a carico dei beneficiari, per le operazioni poste in essere posteriormente all'entrata in vigore della presente legge, è ridotto al 2 per cento.

Per i prestiti concessi con le disponibilità del « Fondo » gli Istituti ed Enti daranno atto dell'avvenuto acquisto delle macchine ed attrezzature nonchè della spesa relativa al competente ufficio del Ministero della agricoltura e delle foreste che ha rilasciato il preventivo nullaosta per la concessione dei prestiti medesimi.

Sulle anticipazioni accordate per l'acquisto di macchine agricole nell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge potrà essere accreditata agli Istituti ed Enti, per una volta tanto e con le modalità da stabilire in apposito atto aggiuntivo alle convenzioni già stipulate, una somma non superiore al 10 per cento delle anticipazioni medesime, da impiegare per la sollecita erogazione dei prestiti nelle more degli accreditamenti disposti dalla Tesoreria.

**Art. 13.**

*(Fondo di rotazione  
per lo sviluppo della zootecnia)*

Il fondo di rotazione istituito con la legge 8 agosto 1957, n. 777, è destinato alla concessione di prestiti per gli scopi ivi previ-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tecnica e la formazione professionale, gestiti da enti di sviluppo o da associazioni di produttori agricoli che svolgano tali attività a favore di propri associati, nonchè ad istituti o a scuole statali di meccanica agraria ad indirizzo professionale. A carico del fondo possono essere altresì concessi prestiti per l'acquisto di attrezzature mobili per la copertura di colture di pregio, ivi compresa la floricoltura.

*Identico.**Identico.**Identico.**Identico.***Art. 13.**

*(Fondo di rotazione  
per lo sviluppo della zootecnia)*

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

sti nonchè per le iniziative di cui all'art. 16, lettera a), della legge 2 giugno 1961, n. 454, con particolare riferimento agli interventi destinati allo sviluppo degli allevamenti bovini.

L'interesse da porre a carico dei beneficiari per le operazioni poste in essere posteriormente all'entrata in vigore della presente legge con le disponibilità del predetto fondo, nonchè per quelle assistite da concorso negli interessi ai termini dell'art. 16, lettera a), della legge 2 giugno 1961, n. 454, è stabilito nella misura del 2 per cento, comprensivo della quota spettante all'Istituto o ente mutuante a copertura delle spese di amministrazione, dei rischi, delle spese per imposte e di ogni altro onere a loro carico.

Per i prestiti concessi con le disponibilità del « Fondo » gli Istituti ed Enti daranno atto degli acquisti e dei lavori effettuati nonchè della spesa relativa al competente ufficio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che ha rilasciato il nullaosta per la concessione dei prestiti medesimi.

I prestiti agevolati di cui alla citata legge n. 777 possono essere anche concessi per allevamenti specializzati per la produzione di carne, anche se il bestiame venga alimentato con mangimi acquistati dal mercato e purchè chi assume l'iniziativa sia produttore agricolo, singolo od associato, cooperativa agricola o ente di sviluppo.

## TITOLO IV.

SVILUPPO DELLA PRODUZIONE  
E ADEGUAMENTO  
DELLE STRUTTURE AZIENDALI

## Art. 14.

(Zootecnica)

Per incoraggiare lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio zootecnico, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste adotta le iniziative e concede i contributi previsti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

## TITOLO IV

SVILUPPO DELLA PRODUZIONE  
E ADEGUAMENTO  
DELLE STRUTTURE AZIENDALI

## Art. 14.

(Zootecnica)

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

dalla legge 27 novembre 1956, n. 1367, esclusi quelli indicati alle lettere *b)*, *d)* ed *e)* dell'articolo 1 della legge medesima, favorendo in particolare:

*a)* l'azione rivolta a potenziare ed estendere la selezione ed i controlli funzionali, con particolare riguardo alla specie bovina;

*b)* l'azione tendente a potenziare e diffondere la pratica della fecondazione artificiale;

*c)* gli acquisti di bestiame dotato di elevate attitudini produttive specie se riguardanti allevamenti di nuova costituzione od in selezione o sottoposti a controlli funzionali, nonchè gli acquisti di bestiame, avente i predetti requisiti, diretti a sostituire soggetti scarsamente produttivi ovvero destinati all'abbattimento in applicazione delle norme previste dalla legge 9 giugno 1964, n. 615;

*d)* l'attuazione di iniziative intese a determinare il miglioramento igienico-sanitario dei ricoveri e delle relative pertinenze, in connessione alla bonifica sanitaria degli allevamenti realizzati in applicazione della legge 9 giugno 1964, n. 615.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può altresì concedere contributi per l'estendimento degli investimenti a prato ed a prato pascolo in aziende di collina e di montagna di nuova costituzione od in fase di trasformazione zootecnica, sulla base di piani organici diretti a determinare sostanziali modifiche negli ordinamenti produttivi. I contributi possono essere concessi per una sola volta e fino alla misura massima di un terzo della spesa ammissibile, salve le maggiori aliquote previste da particolari disposizioni.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche per gli interventi disposti, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, a carico degli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e dell'articolo 1 della legge 23 maggio 1964, n. 404.

I contributi di cui all'articolo 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454, possono essere

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

corrisposti fino alla misura massima del 50 o del 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile quando si riferiscono all'acquisto di riproduttori maschi destinati rispettivamente alle stazioni di monta naturale ed ai centri di fecondazione artificiale. Dette aliquote sono estese anche agli acquisti effettuati in epoca successiva all'entrata in vigore della presente legge e che vengono sussidiati ai termini dei citati articoli 17 della legge n. 454 e 1 della legge n. 404.

Sono prorogate fino al 31 dicembre 1970 le disposizioni per l'incremento ed il potenziamento della pesca e della piscicoltura nelle acque interne previste dalle leggi 21 marzo 1958, n. 290 e 14 febbraio 1963, n. 163.

## Art. 15.

*(Coltivazioni arboree)*

Allo scopo di promuovere il miglioramento ed il potenziamento dell'agrumicoltura, dell'olivicoltura e di altre coltivazioni arboree possono essere concessi, a favore di produttori agricoli singoli od associati, contributi in conto capitale sulla spesa riconosciuta ammissibile nella misura massima del 40 per cento, elevabile al 50 per cento nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, per la realizzazione delle seguenti iniziative secondo tecniche riconosciute idonee nei singoli ambienti:

a) impianti di agrumeti specializzati e ricostituzione o trasformazione di vecchi agrumeti, per il conseguimento di produzioni rispondenti per qualità alle esigenze di mercato;

b) ricostituzione o trasformazione di vecchi oliveti ed impianti di nuovi oliveti specializzati in ambienti particolarmente atti ad assicurare l'economicità della coltura;

c) impianto di vigneti in coltura specializzata nei comprensori delimitati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, ai fini della tutela delle denominazioni di origine controllate o controllate e garantite;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

## Art. 15.

*(Coltivazioni arboree)*

Allo scopo di promuovere il miglioramento ed il potenziamento dell'agrumicoltura, dell'olivicoltura e di altre coltivazioni arboree e frutticole possono essere concessi, a favore di produttori agricoli singoli od associati, contributi in conto capitale sulla spesa riconosciuta ammissibile nella misura massima del 40 per cento, elevabile al 50 per cento nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, per la realizzazione delle seguenti iniziative secondo tecniche riconosciute idonee nei singoli ambienti:

*identica;**identica;**identica;*



(Segue: *Testo del Governo*)

d) sostituzione o trasformazione di colture arboree promiscue in colture specializzate, anche con specie diverse da quelle persistenti; nel caso di colture viticole promiscue dette operazioni sono sussidiabili ove si attuino nell'ambito dei comprensori di cui alla precedente lettera c);

e) istituzione da parte di enti di sviluppo, consorzi di bonifica e consorzi di miglioramento fondiario di vivai di agrumi, di olivi e di viti, nonchè di campi di piante madri di agrumi e di viti; il contributo è riferito alle spese di primo impianto, comprese quelle relative alle occorrenti strutture ed all'eventuale acquisto del terreno.

Nel caso di ricostituzione o trasformazione di vecchi agrumeti, effettuata mediante reinnesto ovvero mediante la estirpazione e la distruzione delle piante esistenti ed il reimpianto, può essere concesso, in luogo del contributo di cui al comma precedente, un sussidio fino alla misura massima di lire 3.000 e lire 3.500, rispettivamente, per ciascuna pianta reinnestata o posta a dimora in sostituzione di altra distrutta. Salve le altre prescrizioni di ordine tecnico, la concessione del sussidio resta subordinata al reimpianto o al reinnesto di agrumeti aventi una superficie non inferiore ad un quarto di ettaro e che abbiano o pervengano a sesti tecnicamente idonei.

Le stesse aliquote di contributo previste dal primo comma del presente articolo si applicano anche per le concessioni disposte dopo l'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 14 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e dell'articolo 7 della legge 23 maggio 1964, n. 404, salvo per quanto concerne gli acquisti di macchine ed attrezzature per la coltivazione degli oliveti e la raccolta delle olive, per i quali si applicano le aliquote previste dal primo comma dell'articolo 18 della citata legge 2 giugno 1961, n. 454.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*identica;*

e) istituzione da parte di enti di sviluppo, cooperative, loro consorzi e associazioni tra produttori, consorzi di bonifica, stazioni di sperimentazione e consorzi di miglioramento fondiario, di vivai di agrumi, di olivi e di viti, nonchè di campi di piante madri di agrumi e di viti; il contributo è riferito alle spese di primo impianto, comprese quelle relative alle occorrenti strutture ed all'eventuale acquisto del terreno.

Nel caso di ricostituzione o trasformazione di vecchi agrumeti, effettuata mediante reinnesto ovvero mediante la estirpazione e la distruzione delle piante esistenti ed il reimpianto, può essere concesso, in luogo del contributo di cui al comma precedente, un sussidio fino alla misura massima di lire 2.500 e lire 4.000, rispettivamente, per ciascuna pianta reinnestata o posta a dimora in sostituzione di altra distrutta. Salve le altre prescrizioni di ordine tecnico, la concessione del sussidio resta subordinata al reimpianto o al reinnesto di agrumeti che abbiano o pervengano a sesti tecnicamente idonei.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

## Art. 16.

*(Contributi e mutui per il miglioramento delle strutture aziendali)*

Allo scopo di promuovere, mediante il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture fondiari, l'aumento delle produzioni e la riduzione dei costi di produzione, saranno concesse ad aziende agricole singole od associate agevolazioni contributive o creditizie per l'attuazione delle iniziative dirette:

a) alla costituzione di organici complessi zootecnici da realizzare anche attraverso sostituzioni o modifiche di preesistenti inadeguate strutture, inclusi le strutture ed attrezzature complementari, anche mobili, nonchè gli alloggi per i salariati fissi addetti all'allevamento del bestiame;

b) all'utilizzazione delle acque rese disponibili dalla esecuzione di opere pubbliche;

c) allo sviluppo dell'irrigazione mediante opere di ricerca, di raccolta e di distribuzione delle acque, comprese le relative attrezzature nonchè i lavori sistematori al terreno;

d) alle sistemazioni del suolo dirette a regolarizzare il regime delle acque ed a migliorare la composizione strutturale del terreno per stabilire le condizioni per una più estesa ed economica meccanizzazione delle operazioni colturali;

e) a consolidare od a realizzare l'inseadimento di coltivatori diretti in fondi di proprietà, mediante l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario aziendali di cui all'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, quando le aziende, per ubicazione, caratteristiche e dimensioni, presentano requisiti di validità economica.

Sulla spesa riconosciuta ammissibile per l'esecuzione delle iniziative di cui al precedente comma, può concedersi alternativamente:

un contributo in conto capitale nella misura massima del 40 per cento, elevabile

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

## Art. 16.

*(Contributi e mutui per il miglioramento delle strutture aziendali)**Identico.*

a) alla costituzione di organici complessi zootecnici da realizzare anche attraverso sostituzioni o modifiche di preesistenti inadeguate strutture, incluse le strutture ed attrezzature complementari, anche mobili, nonchè gli alloggi per gli addetti all'allevamento del bestiame;

*identica;**identica;**identica;**identica.**Identico:*

un contributo in conto capitale nella misura massima del 40 per cento, elevabile

(Segue: *Testo del Governo*)

al 50 per cento per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646;

un concorso negli interessi sui mutui di miglioramento contratti ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate ai tassi praticati dagli Istituti di credito, e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso del 3 per cento, riducibile al 2 per cento per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646.

Quando la spesa preventivata supera i 30 milioni può essere concesso soltanto il mutuo agevolato, salvo che si tratti di investimenti riguardanti più aziende associate o cooperative agricole o realizzati direttamente da enti di sviluppo, da associazioni e consorzi di produttori agricoli, da consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario nell'interesse di più produttori agricoli.

Per la costruzione di stalle sociali, di centri di allevamento a carattere interaziendale o di centri di fecondazione artificiale, anche se promossi dagli enti ed associazioni di cui al terzo comma, oltre il contributo può essere concesso il mutuo agevolato sino ad un importo pari alla differenza tra la spesa ammessa ed il contributo medesimo.

L'agevolazione creditizia può essere accordata anche per le altre opere e lavori di miglioramento fondiario ed agrario sussidiabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e dell'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

I predetti tassi agevolati si applicano anche per i mutui concessi ai termini della legge 27 ottobre 1951, n. 1208, dell'articolo 9 e dell'articolo 16, lettera b), della legge 2 giugno 1961, n. 454, e dell'articolo 4 della legge 23 maggio 1964, n. 404, quando i relativi contratti siano stipulati in epoca suc-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

al 50 per cento per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e nelle zone dichiarate montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modifiche e integrazioni;

un concorso negli interessi sui mutui di miglioramento contratti ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate ai tassi praticati dagli Istituti di credito, e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso del 3 per cento, riducibile al 2 per cento per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e nelle zone dichiarate montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modifiche e integrazioni.

Quando la spesa preventivata supera i 15 milioni può essere concesso soltanto il mutuo agevolato, salvo che si tratti di investimenti riguardanti più aziende associate o cooperative agricole o realizzati direttamente da enti di sviluppo, da associazioni e consorzi di produttori agricoli, da consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario nell'interesse di più produttori agricoli.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

cessiva all'entrata in vigore della presente legge.

Sulle disponibilità finanziarie relative agli interventi di cui al presente articolo una quota non inferiore all'80 per cento è riservata agli interventi previsti alle lettere a), b), c) e d).

Ferme le finalità obiettive perseguite con gli interventi di cui al presente articolo, sarà tenuta in particolare considerazione la posizione dei coltivatori diretti.

Art. 17.

(*Contributi per la costituzione di aziende silvo-pastorali*)

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può concedere contributi fino al limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile per l'esecuzione nei territori montani — sulla base di piani organici di trasformazione aziendale — di opere e lavori strettamente connessi alla costituzione o potenziamento di imprese a carattere silvo-pastorale, con particolare riguardo alla costituzione, alla sistemazione ed al miglioramento dei pascoli montani.

Art. 18.

(*Sviluppo della elettrificazione agricola*)

Nel quinquennio 1966-1970 saranno attuati piani di elettrificazione agricola per usi domestici ed aziendali, il cui onere è posto per l'80 per cento a carico dello Stato e per il 20 per cento a carico dell'ente nazionale elettricità.

Sulla base del riparto territoriale delle disponibilità di cui all'articolo 42 lettera q) da effettuarsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, una Commissione regionale composta dal Provveditore alle Opere pubbliche, dal Capo dell'ispettorato agrario compartimentale e da un rappresentante dell'ENEL formula annualmente i programmi di massima degli interventi in

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Sulle disponibilità finanziarie relative agli interventi per contributi in conto capitale di cui al presente articolo una quota non inferiore all'80 per cento è riservata agli interventi previsti alle lettere a), b), c) e d).

*Identico.*

Art. 17.

(*Contributi per la costituzione di aziende silvo-pastorali*)

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può concedere contributi fino al limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile per l'esecuzione nei territori montani — sulla base di piani organici di miglioramento e di trasformazione aziendale — di opere e lavori strettamente connessi alla costituzione o potenziamento di imprese e di aziende a prevalente carattere silvo-pastorale, con particolare riguardo alla costituzione, alla sistemazione ed al miglioramento dei pascoli montani.

Art. 18.

(*Sviluppo della elettrificazione agricola*)

*Identico.*

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

ciascuna regione, avendo soprattutto riguardo alle esigenze delle zone a più intensi insediamenti umani e nelle quali sussistono le condizioni per un economico sviluppo dell'attività agricola.

L'ENEL, nell'ambito dei predetti programmi, predispone i piani esecutivi di intervento, sui quali la suddetta Commissione esprime motivato parere tecnico anche per quanto riguarda l'importo della spesa ammissibile ed i tempi di esecuzione dei lavori. I piani esecutivi sono approvati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste che impegna contestualmente la spesa a carico dello Stato. L'approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità e a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza delle opere da eseguire e tiene luogo di qualsiasi autorizzazione prevista dalle norme vigenti in materia di costruzione ed esecuzione degli impianti e linee elettriche, nonchè degli allacciamenti necessari per l'erogazione dell'energia elettrica.

Alla liquidazione del contributo statale, previo collaudo dei lavori, provvede l'Ispettorato agrario compartimentale competente per territorio, qualunque sia l'importo dei lavori medesimi.

Per l'espropriazione si osservano le disposizioni del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1765.

Per l'imposizione di servitù si applicano le norme relative alla costruzione degli impianti telegrafici e telefonici.

## TITOLO V

PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELLA IRRIGAZIONE E PER LA ESECUZIONE, IL COMPLETAMENTO E IL RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA

## Art. 19.

*(Completamento e ripristino di opere pubbliche di bonifica)*

Allo scopo di assicurare la conveniente valorizzazione delle risorse naturali in com-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)*Identico.***Soppresso.***Identico.**Identico.*

## TITOLO V

PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELLA IRRIGAZIONE E PER LA ESECUZIONE, IL COMPLETAMENTO E IL RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA

## Art. 19.

*(Completamento e ripristino di opere pubbliche di bonifica)*

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

preursori di bonifica, saranno eseguiti programmi di opere pubbliche di bonifica aventi preminentemente lo scopo:

- a) di estendere l'irrigazione;
- b) di rendere utilmente funzionanti lotti di opere di cui sia stata iniziata l'esecuzione;
- c) di ripristinare opere rese inefficienti da gravi cause o avversità naturali.

Sulle disponibilità finanziarie relative agli interventi di cui al presente articolo è riservata alle opere irrigue una somma non inferiore al 50 per cento.

Art. 20.

(*Concorso statale nella spesa di esecuzione delle opere di bonifica e di bonifica montana*)

Sono poste a totale carico dello Stato, oltre le opere già previste dalle vigenti disposizioni:

- a) le opere di provvista e di adduzione di acqua destinata ad irrigazione;
- b) i collettori principali delle acque di scolo;
- c) le opere stradali di preminente interesse per il comprensorio di bonifica purchè necessarie a valorizzare le trasformazioni attuate o in corso;
- d) i ripristini di opere pubbliche di bonifica, danneggiate o distrutte da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche.

Per le altre opere di bonifica e di bonifica montana di competenza statale le aliquote di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 7 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono elevate rispettivamente dal 75 al 78, dall'87,50 al 91, dall'84 all'88 e dal 92 al 95 per cento.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 20.

(*Concorso statale nella spesa di esecuzione delle opere di bonifica e di bonifica montana*)

*Identico.*

- a) le opere di provvista e di adduzione di acqua destinata ad irrigazione e di acqua potabile quando interessi l'intero comprensorio od una parte rilevante di esso;

*identica;*

*identica;*

*identica.*

Per le altre opere di bonifica e di bonifica montana di competenza statale le aliquote di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 7 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono elevate al 95 per cento.

Quando la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica, comprese quelle eseguite, è a carico dei proprietari, possono essere

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 21.

*(Provvedimenti per il completamento delle reti idrauliche ed irrigue e per facilitare l'utilizzazione delle acque irrigue)*

Ai consorzi di bonifica, enti di colonizzazione od enti di sviluppo che assumano, su richiesta dei proprietari interessati, l'esecuzione delle opere previste dall'articolo 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454, possono essere concesse anticipazioni e liquidazioni sui contributi statali relativi a tali opere nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 9, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura, può ordinare l'esecuzione coattiva delle opere occorrenti per completare la funzionalità di reti idrauliche ed irrigue, ove i proprietari non intendano eseguirle. La realizzazione delle opere è affidata ai consorzi od agli enti di cui al precedente comma.

Art. 22.

*(ConSORZI di bonifica)*

Per l'estinzione delle passività in essere alla data del 30 giugno 1965 i consorzi di bonifica ed i consorzi di bonifica montana possono essere autorizzati a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti rimborsabili in un periodo fino a trentacinque

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

concessi concorsi nella relativa spesa fino ad un massimo del 50 per cento, elevabile al 75 per cento nei territori di applicazione della legge 10 agosto 1950, n. 646, nei territori di cui agli articoli 7, primo comma e 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991. Il concorso è rispettivamente del 60 per cento e dell'85 per cento quando l'opera sia stata eseguita a totale carico dello Stato.

Art. 21.

*(Provvedimenti per il completamento delle reti idrauliche ed irrigue e per facilitare l'utilizzazione delle acque irrigue)*

*Identico.*

Art. 22.

*(ConSORZI di bonifica)*

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

anni e assistiti da contributo statale fino al 50 per cento della spesa di ammortamento.

I mutui predetti possono essere anche assunti con enti ed istituti di credito all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nonché con istituti assicurativi e previdenziali, i quali sono autorizzati ad accordarli anche in deroga alle proprie norme statutarie.

Il contributo di cui al primo comma può essere concesso, con decreto del Ministro per l'agricoltura di concerto con il Ministro per il tesoro, in caso di grave dissesto della gestione consortile.

La concessione del contributo è subordinata all'accertamento delle cause che hanno originato il dissesto e alla valutazione dell'idoneità del piano di risanamento economico-finanziario del consorzio, che dovrà prevedere, eventualmente, gli ammodernamenti necessari di opere e di impianti al fine di rendere economica la gestione, la ristrutturazione del consorzio per contenere le spese di mantenimento e, in ogni caso, un regime di contribuzione sopportabile dalle aziende consorziate.

Se nel corso dell'ammortamento del mutuo il consorzio si rende inadempiente alle prescrizioni stabilite dall'Amministrazione statale col decreto di cui al terzo comma del presente articolo, il Ministro per l'agricoltura e le foreste può nominare un Commissario per adempiervi, sciogliendo l'Amministrazione ordinaria.

Le annualità di ammortamento del prestito sono garantite con la devoluzione all'ente mutuante del contributo statale stabilito nello stesso decreto di concessione, nonché col rilascio di delegazioni di pagamento sui contributi consortili a norma degli articoli 75, 77 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro II.

Nel caso di mancanza o di insufficienza di disponibilità di contributi consortili da delegare, ciascuna annualità di ammortamento

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)



(Segue: *Testo del Governo*)

mento è in tutto o in parte garantita dallo Stato. La garanzia statale sarà prestata con decreto del Ministro per il tesoro.

In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma, nel caso di mancato pagamento da parte del consorzio mutuatario alle scadenze stabilite, il Ministero del tesoro, dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte dell'ente mutuante, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito all'ente mutuante stesso in tutte le ragioni di diritto nei confronti del consorzio mutuatario.

Art. 23.

(*Opere pubbliche di bonifica montana*)

Nei comprensori di bonifica montana saranno attuati programmi straordinari di opere pubbliche riguardanti:

a) organici e completi sistemi di opere, con specifico riguardo alle sistemazioni idrauliche ed alla ricostituzione o miglioramento dei pascoli montani, per la regolazione e l'utilizzazione delle acque e la sistemazione del suolo;

b) le opere stradali nella misura necessaria a consentire la valorizzazione economica delle zone interessate;

c) la realizzazione di linee e di impianti telefonici ad uso dei centri rurali;

d) la provvista di acqua potabile per le popolazioni rurali, quando interessa l'intero comprensorio od una parte rilevante di esso.

Salvo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 20 della presente legge, sono poste a totale carico dello Stato anche le opere di cui alle lettere a) e d).

Le disposizioni degli articoli 89 e 90 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni si applicano anche a favore dei consorzi di bonifica montana.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 23.

(*Opere pubbliche di bonifica montana*)

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 24.

*(Anticipazioni per le opere pubbliche di bonifica)*

Le disposizioni di cui agli articoli 24 e 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono prorogate al 31 dicembre 1970 e si applicano in tutti i territori classificati comprensori di bonifica o di bonifica montana.

Il recupero delle somme anticipate ai sensi del citato articolo 24 può essere effettuato con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947.

TITOLO VI

PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO FORESTALE

Art. 25.

*(Rimboschimenti nei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana)*

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad attuare interventi di rimboschimento e di ricostituzione boschiva nei perimetri dei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana, soprattutto al fine di assicurare l'efficienza delle opere di sistemazione idraulica. È altresì autorizzato ad eseguire analoghi interventi per il consolidamento delle dune e sabbie mobili dei litorali, sempre che si tratti di terreni vincolati ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 26.

*(Rimboschimenti di competenza dello Stato)*

Gli interventi di cui all'articolo 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sono effettuati a totale carico dello Stato anche nei comprensori di bonifica montana.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 24.

*(Anticipazioni per le opere pubbliche di bonifica)*

*Identico.*

TITOLO VI

PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO FORESTALE

Art. 25.

*(Rimboschimenti nei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana)*

*Identico.*

Art. 26.

*(Rimboschimenti di competenza dello Stato)*

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Sono pure a totale carico dello Stato le opere di consolidamento delle dune e sabbie mobili dei litorali, sempre che siano inclusi in zone vincolate ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 27.

*(Programma straordinario per l'istituzione di vivai forestali)*

Allo scopo di consentire la realizzazione di un organico sviluppo forestale, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad attuare un programma straordinario di produzione di piantine forestali da destinare alle iniziative di forestazione pubbliche e private.

Il programma riguarderà il potenziamento dei vivai gestiti dal Corpo forestale dello Stato, mediante l'acquisto di terreni occorrenti e l'attuazione delle necessarie opere di impianto, ampliamento e ammodernamento, la manutenzione e coltura dei vivai, nonché l'essiccazione dei semi.

I semi e le piantine saranno utilizzati per l'attuazione dei rimboschimenti direttamente effettuati dallo Stato o saranno ceduti, a titolo gratuito, per i lavori di rimboschimento effettuati dagli enti e dai privati.

Art. 28.

*(Ampliamento del demanio forestale dello Stato)*

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è autorizzata ad acquistare o ad espropriare con le modalità previste dagli articoli 112 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, terreni nudi, incolti, cespugliati e boscati, atti alla produzione forestale e foraggera o alla protezione della selvaggina. L'esproprio non può essere effettuato per i terreni che siano stati rimboschiti artificialmente ad iniziativa dei proprietari.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 27.

*(Programma straordinario per l'istituzione di vivai forestali)*

*Identico.*

Art. 28.

*(Ampliamento del demanio forestale dello Stato)*

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Qualora i terreni siano gravati da usi civici, questi sono estinti ed i diritti relativi saranno fatti valere sul prezzo di acquisto o sull'indennità di espropriazione.

Sui terreni acquistati o espropriati, la Azienda di Stato per le foreste demaniali provvederà alla ricostituzione dei boschi deteriorati ed al rimboschimento ed all'ampliamento di colture da legno, all'istituzione ed all'esercizio dei necessari vivai, nonché, ove opportuno, alla formazione ed all'esercizio di prati e pascoli ed alla costituzione e all'esercizio di aziende zootecniche montane o di zone di ripopolamento faunistico.

I terreni dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali possono essere costituiti in riserve di caccia con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste. Le modalità per l'esercizio della caccia nelle riserve così costituite saranno stabilite con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

Le riserve costituite ai sensi del precedente comma sono esenti dai tributi previsti dal testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni.

**Art. 29.**

*(Sostituzione ad enti e privati per opere di rimboschimento)*

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è autorizzata ad eseguire, per conto di comuni, altri enti e privati che ne facciano richiesta, lavori di rimboschimento e di ricostituzione forestale, anche al di fuori dei territori classificati montani.

L'Azienda esegue i lavori direttamente o a mezzo di imprese private specializzate, sostenendo le relative spese ed immettendosi nel possesso del bosco, di cui può assumere la gestione fino all'epoca della prima utilizzazione.

Le obbligazioni rispettive dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali e del pro-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Identico.*

Sui terreni acquistati o espropriati, la Azienda di Stato per le foreste demaniali provvederà alla ricostituzione dei boschi deteriorati ed al rimboschimento ed all'impianto di colture da legno, all'istituzione ed all'esercizio dei necessari vivai, nonché, ove opportuno, alla formazione ed all'esercizio di prati e pascoli ed alla costituzione e all'esercizio di aziende zootecniche montane o di zone di ripopolamento faunistico.

I terreni dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali sono considerati di diritto bandite permanenti dello Stato con facoltà, per l'azienda, di catturare e vendere selvaggina a scopo di ripopolamento.

**Soppresso.**

**Art. 29.**

*(Sostituzione ad enti e privati per opere di rimboschimento)*

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

prietario del terreno sono stabilite a mezzo di un contratto, redatto secondo lo schema che sarà approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 30.

(*Contributi per rimboschimenti volontari*)

Allo scopo di favorire ed incoraggiare lo sviluppo forestale, sono concessi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste contributi per il rimboschimento di terreni nudi e cespugliosi, il miglioramento dei boschi esistenti, con particolare riguardo alla conversione dei cedui in fustaie, la ricostituzione delle foreste danneggiate da incendio o da altre cause nonchè l'impianto di fasce frangivento, sempre che investano una superficie di almeno mezzo ettaro.

Nei territori classificati montani e nei terreni vincolati a termini del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, la misura massima del contributo può arrivare al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile; negli altri territori il contributo può essere concesso fino alla misura del 50 per cento di tale spesa.

Il contributo non può essere concesso più di una sola volta per lo stesso terreno.

Per l'esecuzione delle iniziative sussidiarie ai sensi dei precedenti commi può essere altresì disposta la concessione gratuita, da parte del Corpo forestale dello Stato, delle piantine necessarie al rimboschimento. In tal caso nella determinazione del contributo non dovrà tenersi conto del costo delle piantine e dei semi impiegati.

Art. 31.

(*Fondo forestale nazionale*)

È istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un Fondo forestale nazionale per promuovere la costituzione di nuovi boschi e la ricostituzione ed il miglioramento di quelli esistenti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 30.

(*Contributi per rimboschimenti volontari*)

Allo scopo di favorire ed incoraggiare lo sviluppo forestale, sono concessi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste contributi per il rimboschimento di terreni nudi e cespugliosi, il miglioramento dei boschi esistenti, con particolare riguardo alla conversione dei cedui in fustaie o in bosco ad alto fusto pascolabile, la ricostituzione delle foreste danneggiate da incendio o da altre cause nonchè l'impianto di fasce frangivento.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Art. 31.

(*Fondo forestale nazionale*)

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Le somme assegnate al Fondo, ai sensi dell'articolo 42 lettera z) e del quarto comma del presente articolo, saranno date in anticipazione agli Istituti di credito agrario o autorizzati all'esercizio del credito agrario per la concessione a favore di comuni, altri enti pubblici e privati, società e singoli proprietari, di mutui aventi durata non superiore a quaranta anni, destinati alla realizzazione degli scopi suddetti. I mutui saranno gravati di un tasso di interesse del 2 per cento, comprensivo della quota spettante all'Istituto di credito a copertura delle spese di amministrazione, dei rischi, delle spese per imposta e di ogni altro onere a loro carico.

La concessione e l'utilizzazione delle anticipazioni saranno regolate da apposite convenzioni, che i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per il tesoro stipuleranno con gli istituti di credito prescelti, i quali sono autorizzati a compiere le suddette operazioni di credito anche in deroga ai loro statuti.

Le annualità di ammortamento e gli interessi dei mutui, dedotta la quota spettante agli Istituti di credito in base alla convenzione, saranno da questi versati fino al 31 dicembre 1995 al fondo forestale, per essere reinvestiti in ulteriori anticipazioni per mutui aventi lo stesso oggetto.

Art. 32.

(Agevolazioni fiscali  
per i terreni rimboschiti)

Ai terreni rimboschiti ed ai boschi costituiti e migliorati ai sensi della presente legge sono estese le esenzioni previste dal primo comma dell'articolo 59 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645. Per l'applicazione di tale esenzione valgono le

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 32.

(Agevolazioni fiscali  
per i terreni rimboschiti)

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

norme di cui al primo comma dell'articolo 60 del testo unico stesso.

Ai rimboschimenti effettuati a totale carico dello Stato e per i quali viene corrisposta l'indennità di occupazione dei terreni, l'esenzione di cui al primo comma si applica detraendo il periodo durante il quale l'avente diritto ha percepito l'indennità di occupazione.

L'esenzione cessa nei casi di cui all'articolo 82 del regolamento per l'attuazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, approvato con il regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126.

Le successioni fra ascendenti, discendenti e coniugi aventi per oggetto i boschi costituiti o migliorati per effetto della presente legge sono esenti dalle imposte di successione; sono inoltre esenti dalla imposta di donazione le donazioni tra ascendenti e discendenti aventi per oggetto detti boschi.

Art. 33.

*(Contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni e degli altri enti)*

Alle aziende speciali costituite, ai sensi dell'articolo 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni e integrazioni, per la gestione dei beni silvo-pastorali dei comuni e di altri enti può essere concesso un contributo nelle spese generali fino al limite massimo del 75 per cento delle spese fisse per il personale tecnico e di custodia per un periodo non superiore a 5 anni.

Ai comuni ed agli altri enti che provvedono altresì alla compilazione dei piani economici dei loro beni silvo-pastorali ai sensi dell'articolo 130 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, può essere concesso un contributo pari al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 33.

*(Contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni e degli altri enti)*

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

TITOLO VII  
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 34.

(Contributi per l'applicazione del regolamento comunitario n. 17/64)

Per l'esecuzione dei progetti ammessi ai benefici di cui alla parte seconda del regolamento n. 17/64 in data 5 febbraio 1964 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, possono essere concessi contributi sino al 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile, elevabile al 30 per cento nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646. Tuttavia, per le iniziative assunte da enti di sviluppo, da consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, da cooperative, nonché da consorzi di produttori agricoli, nell'interesse di una pluralità di aziende, la misura del contributo può raggiungere il 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Alla concessione e liquidazione dei contributi provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cui spetta di stabilire, con apposito decreto, i criteri per l'attuazione degli interventi.

Art. 35.

(Spese generali)

Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sarà provveduto, in ciascun esercizio, alla ripartizione ed alla conseguente iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42, lettera *bb*), per gli oneri di carattere generale derivanti dall'applicazione della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TITOLO VII  
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 34.

(Contributi per l'applicazione del regolamento comunitario n. 17/64)

*Identico.*

Art. 35.

(Spese generali)

*Identico.*



(Segue: *Testo del Governo*)

### TITOLO VIII

#### COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI

##### Art. 36.

(*Direttive regionali*)

Per realizzare il coordinamento degli interventi previsti dai titoli I — articoli 4, 5, 6 e 7 — II, IV, V e VI della presente legge, in relazione alle diverse condizioni ed esigenze ambientali e — per quanto riguarda i territori meridionali — tenuto conto dei piani di coordinamento di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, determina con proprio decreto le direttive per l'applicazione degli interventi in ciascuna regione. Nelle direttive saranno indicati gli obiettivi generali dell'azione pubblica, le linee programmatiche ed i criteri secondo cui si applicheranno gli interventi, anche distintamente per territori aventi caratteristiche ecologiche omogenee.

Le direttive sono predisposte previa consultazione del Comitato regionale per la programmazione economica o del competente organo della Regione a statuto speciale. A tal fine il Comitato si pronuncia su relazione dell'Ispettorato agrario compartimentale.

Se il Comitato o l'organo regionale non si pronuncia entro due mesi dalla richiesta, le direttive saranno emanate con il solo parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

I criteri e le linee programmatiche delle direttive regionali sono sottoposti all'esame del Comitato interministeriale per la ricostruzione, che si pronuncia sulla loro rispondenza agli obiettivi fissati dalla programmazione economica e dalla sua articolazione regionale, tenuto conto — per quanto ri-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

### TITOLO VIII

#### COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI

##### Art. 36.

(*Direttive regionali*)

Per realizzare il coordinamento degli interventi previsti dai titoli I — articoli 4, 5, 6 e 7 — II, IV, V e VI della presente legge, in relazione alle diverse condizioni ed esigenze ambientali, tenuto conto delle modalità di applicazione della legge 26 maggio 1965, n. 590 — per quanto riguarda i territori meridionali — tenuto conto dei piani di coordinamento di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, determina con proprio decreto le direttive per l'applicazione degli interventi in ciascuna regione. Nelle direttive saranno indicati gli obiettivi generali dell'azione pubblica, le linee programmatiche ed i criteri secondo cui si applicheranno gli interventi, anche distintamente per i territori aventi caratteristiche ecologiche omogenee.

Le direttive sono predisposte previa consultazione del Comitato regionale per la programmazione economica o del competente organo della Regione a statuto speciale. A tal fine il Comitato si pronuncia su relazione dell'Ispettorato agrario compartimentale e dell'Ispettorato regionale delle foreste.

*Identico.*

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

guarda i territori meridionali — dei piani di coordinamento di cui alla citata legge 26 giugno 1965, n. 717.

La stessa procedura si applica per le eventuali successive modifiche di tali direttive.

Art. 37.

(*Piani zonali*)

Nell'ambito delle direttive di cui all'articolo precedente, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad elaborare piani zonali, ove ricorrano particolari esigenze determinate da complessi problemi economico-sociali inerenti a specifiche situazioni ambientali. I piani sono predisposti con la gradualità consigliata dalle risorse finanziarie disponibili e secondo criteri di priorità determinati dal Ministero in base alle diverse situazioni e possibilità locali, con particolare riguardo ai territori meridionali. I piani indicano gli obiettivi dello sviluppo agricolo del territorio considerato, definiscono il quadro degli interventi e degli incentivi e ne stabiliscono il grado di interdipendenza e di priorità e indicano le previsioni globali di impegno con riferimento alle autorizzazioni di spesa recate dalla presente legge. I piani sono emanati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nelle regioni ove operano gli enti di sviluppo, questi formulano proposte per la elaborazione dei piani di zona secondo le direttive che saranno impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. In attuazione dei piani medesimi gli enti sottopongono alla approvazione del Ministero — nell'ambito delle attribuzioni loro conferite dalla legge 14 luglio 1965, n. 901 — programmi esecutivi dei loro interventi che tengono luogo di quelli contemplati dall'articolo 3 della citata legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Soppresso.**

Art. 37.

(*Piani zonali*)

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

TITOLO IX  
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 38.

(*Disposizioni comuni in materia di sussidi in conto capitale e di credito agevolato*)

Gli ispettori agrari compartimentali e gli ispettori regionali forestali nelle materie di rispettiva competenza provvedono alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei sussidi in conto capitale e del concorso statale sui prestiti e mutui relativi ad opere ed acquisti comportanti una spesa preventivata fino a lire 50 milioni, per gli interventi di cui agli articoli 7, primo comma, 14, primo, secondo, terzo e quarto comma, 15, 16, 17, 27 e 30.

Gli ispettori provinciali dell'agricoltura e gli ispettori ripartimentali forestali nelle materie di rispettiva competenza provvedono a tali concessioni, liquidazioni e pagamenti per le opere e gli acquisti comportanti una spesa preventivata fino a lire 20 milioni. Entro tale limite di spesa gli ispettori provinciali dell'agricoltura sono competenti anche per l'approvazione delle operazioni di prestito o di mutuo a tasso agevolato di cui all'articolo 12 della presente legge.

I limiti di valore di cui ai precedenti commi valgono, oltre che per i provvedimenti previsti dalla presente legge, anche per quelli già attribuiti alla competenza dei predetti uffici da altre disposizioni legislative. Tuttavia il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, gli ispettorati agrari compartimentali e gli ispettorati regionali delle foreste sono competenti a provvedere per la liquidazione e pagamento dei contributi e concorsi la cui concessione sia stata da essi disposta prima dell'entrata in vigore della presente legge.

I provvedimenti per l'attuazione di iniziative interessanti il territorio di più regioni sono adottati dal Ministero, qualunque sia l'importo della relativa spesa.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TITOLO IX  
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 38.

(*Disposizioni comuni in materia di sussidi in conto capitale e di credito agevolato*)

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Per le iniziative interessanti il territorio di più province della stessa regione i provvedimenti sono adottati dall'ispettorato agrario compartimentale, anche se la relativa spesa sia inferiore a lire 20 milioni.

I decreti di concessione dei sussidi o concorsi nei prestiti e mutui, emanati dai capi degli ispettorati, competenti per materia e per spesa, sono sottoposti al controllo preventivo delle ragionerie regionali o provinciali dello Stato e degli uffici distaccati della Corte dei conti.

I provvedimenti di concessione e di liquidazione dei sussidi o concorsi emanati dai predetti uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, quando la spesa per la esecuzione dell'opera e dell'acquisto non supera la somma di lire 20 milioni, ed i titoli emessi per il pagamento dei sussidi o concorsi stessi sono sottoposti a controllo successivo esercitato in sede di presentazione dei rendiconti.

Per i provvedimenti previsti dalla presente legge valgono inoltre le disposizioni dell'articolo 35, commi settimo, ottavo e nono della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Durante il periodo di applicazione della presente legge le maggiori percentuali di contributi e concorsi dello Stato e le relative formalità di concessione da essa previste si applicano anche nella erogazione dei fondi stanziati da altre leggi vigenti per interventi analoghi.

Per gli interventi e le iniziative che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed i propri uffici dipendenti attuano in applicazione della presente legge, i limiti di spesa fissati dagli articoli 5 e 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, oltre i quali i progetti di contratti debbono essere comunicati al Consiglio di Stato, sono quadruplicati.

Per gli interventi diretti da attuare in applicazione della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed i suoi organi periferici possono effettuare spese in economia di importo non superiore a lire 3 milioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Identico.*

I decreti di concessione dei sussidi o concorsi nei prestiti e mutui, emanati dai capi degli ispettorati, competenti per materia e per spesa, sono sottoposti al controllo preventivo delle ragionerie regionali o provinciali dello Stato e degli uffici distaccati della Corte dei conti quando la spesa ammessa non supera i 20 milioni.

I provvedimenti di concessione e di liquidazione dei sussidi o concorsi emanati dai predetti uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed i titoli emessi per il pagamento dei sussidi o concorsi stessi, sono sottoposti soltanto a controllo successivo esercitato in sede di presentazione dei rendiconti.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 39.

*(Trasporto all'esercizio successivo degli ordini di accreditamento).*

Gli ordini di accreditamento emessi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la concessione di contributi in conto capitale e per le spese riguardanti l'assistenza tecnica, l'attività fitosanitaria, la zootecnia, la bonifica montana, i rimboschimenti ed i vivai forestali, rimasti in tutto o in parte inestinti alla fine dell'esercizio finanziario, possono essere trasportati integralmente, o per la parte inestinta, all'esercizio successivo.

Art. 40.

*(Modalità di erogazione del concorso dello Stato sui prestiti e mutui).*

Le disposizioni dell'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, si applicano anche per i mutui e per i prestiti assistiti da concorso statale ai termini della presente legge.

Art. 41.

*(Agevolazioni tributarie).*

Le domande intese ad ottenere i contributi ed i concorsi statali di cui alla presente legge sono esenti da bollo.

Il disposto dell'articolo 37 della legge 2 giugno 1961, n. 454, si applica anche per i lavori di trasformazione e di bonifica ivi indicati, che siano stati eseguiti od iniziati nel quinquennio dal 1966 al 1970.

Art. 42.

*(Autorizzazione di spesa).*

È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1966 e 1967, la spesa di:

a) lire 1.500 milioni per l'attuazione delle iniziative e degli interventi previsti dall'articolo 2 e per l'attuazione dell'articolo 3;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 39.

*(Trasporto all'esercizio successivo degli ordini di accreditamento).*

*Identico.*

Art. 40.

*(Modalità di erogazione del concorso dello Stato sui prestiti e mutui).*

*Identico.*

Art. 41.

*(Agevolazioni tributarie).*

*Identico.*

Art. 42.

*(Autorizzazione di spesa).*

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

b) lire 600 milioni per lo svolgimento delle ricerche economiche e di mercato di cui all'articolo 4;

c) lire 2.200 milioni per l'esecuzione e finanziamento delle iniziative e degli interventi di cui all'articolo 5;

d) lire 300 milioni per le iniziative di cui al primo comma dell'articolo 6;

e) lire 2.400 milioni per l'attuazione delle norme di cui all'articolo 7;

f) lire 4.500 milioni per la concessione dei contributi e concorsi di cui all'articolo 8;

g) lire 9.000 milioni per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 9;

h) lire 4.000 milioni per le iniziative di cui all'articolo 10;

i) lire 5.500 milioni per i concorsi di cui all'articolo 11;

j) lire 17.000 milioni ad integrazione del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola, di cui all'articolo 12;

k) lire 10.000 milioni ad integrazione del fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia, di cui all'articolo 13;

l) lire 1.500 milioni per l'attuazione di iniziative e per la concessione dei contributi previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 14;

m) lire 200 milioni per l'attuazione degli interventi a favore della pesca e della piscicoltura di cui all'ultimo comma dell'articolo 14;

n) lire 4.000 milioni per le iniziative ed i contributi previsti dall'articolo 15;

o) lire 22.000 milioni per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 16;

p) lire 8.000 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 17;

q) lire 7.000 milioni per gli investimenti di cui all'articolo 18;

r) lire 22.000 milioni per l'attuazione degli interventi di bonifica di cui all'articolo 19;

s) lire 5.000 milioni per l'attuazione degli interventi di bonifica montana di cui all'articolo 23;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

t) lire 4.500 milioni per l'esecuzione dei rimboschimenti di competenza statale, ai sensi dell'articolo 25;

u) lire 500 milioni per l'attuazione del programma straordinario di produzione di piantine forestali, di cui all'articolo 27;

v) lire 3.000 milioni per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 28;

w) lire 1.500 milioni per la concessione di contributi per rimboschimenti volontari, ai sensi dell'articolo 30;

z) lire 2.000 milioni per apporto al fondo forestale nazionale istituito dall'articolo 31;

aa) lire 6.000 milioni per la concessione dei contributi per l'applicazione del regolamento comunitario n. 17/64, ai sensi dell'articolo 34;

bb) lire 1.500 milioni per le spese generali di cui all'articolo 35;

cc) lire 200 milioni per le spese relative agli adempimenti di cui all'articolo 52.

Art. 43.

(Autorizzazione di spesa).

È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1970, la spesa di:

a) lire 2.000 milioni per l'attuazione delle iniziative e degli interventi previsti dall'articolo 2 nonché per l'attuazione dell'articolo 3;

b) lire 800 milioni per lo svolgimento delle ricerche economiche e di mercato di cui all'articolo 4;

c) lire 3.200 milioni per l'esecuzione e finanziamento dei programmi di cui all'articolo 5;

d) lire 350 milioni per le iniziative di cui al primo comma dell'articolo 6;

e) lire 3.500 milioni per l'attuazione delle norme di cui all'articolo 7;

f) lire 6.000 milioni per la concessione dei contributi e concorsi di cui all'articolo 8;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 43.

(Autorizzazione di spesa).

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

g) lire 16.000 milioni per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 9;

h) lire 5.300 milioni per le iniziative di cui all'articolo 10;

i) lire 6.000 milioni per i concorsi di cui all'articolo 11;

j) lire 24.000 milioni ad integrazione del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola, di cui all'articolo 12;

k) lire 14.000 milioni ad integrazione del fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia, di cui all'articolo 13;

l) lire 4.000 milioni per l'attuazione di iniziative e per la concessione dei contributi previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 14;

m) lire 300 milioni per l'attuazione degli interventi a favore della pesca e della piscicoltura di cui all'ultimo comma dell'articolo 14;

n) lire 7.000 milioni per le iniziative ed i contributi previsti dall'articolo 15;

o) lire 27.000 milioni per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 16;

p) lire 8.000 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 17;

q) lire 8.000 milioni per gli interventi di cui all'articolo 18;

r) lire 24.000 milioni per l'attuazione degli interventi di bonifica di cui all'articolo 19;

s) lire 5.000 milioni per l'attuazione degli interventi di bonifica montana di cui all'articolo 23;

t) lire 5.000 milioni per l'esecuzione dei rimboschimenti di competenza statale, ai sensi dell'articolo 25;

u) lire 500 milioni per l'attuazione del programma straordinario di produzione di piantine forestali, di cui all'articolo 27;

v) lire 5.000 milioni per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 28;

w) lire 2.000 milioni per la concessione dei contributi per rimboschimenti volontari, ai sensi dell'articolo 30;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)



(Segue: *Testo del Governo*)

z) lire 3.000 milioni per apporto al fondo forestale nazionale istituito dall'articolo 31;

aa) lire 12.000 milioni per la concessione dei contributi per l'applicazione del regolamento comunitario n. 17/64, ai sensi dell'articolo 34;

bb) lire 1.700 milioni per le spese generali di cui all'articolo 35;

cc) lire 200 milioni per le spese relative agli adempimenti di cui all'articolo 52.

Art. 44.

(*Autorizzazione di spesa*)

Per l'attuazione degli interventi di cui ai sottoindicati articoli sono stabiliti i seguenti limiti di impegno:

— per ciascuno degli esercizi finanziari 1966 e 1967:

a) lire 200 milioni per la concessione dei contributi di cui al secondo comma dell'articolo 6;

b) lire 100 milioni per la concessione dei concorsi di cui al terzo comma dell'articolo 6;

c) lire 3.000 milioni per la concessione dei concorsi negli interessi dei mutui previsti dall'articolo 16;

d) lire 400 milioni per la concessione dei concorsi nell'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 22;

e) lire 400 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 33;

— per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1970;

a) lire 250 milioni per la concessione dei contributi di cui al secondo comma dell'articolo 6;

b) lire 100 milioni per la concessione dei concorsi di cui al terzo comma dell'articolo 6;

c) lire 5.000 milioni per la concessione dei concorsi negli interessi dei mutui previsti dall'articolo 16;

d) lire 400 milioni per la concessione dei concorsi nell'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 22;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 44.

(*Autorizzazione di spesa*).

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

e) lire 400 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 33.

Le annualità da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste in dipendenza dei suddetti limiti di impegno sono così determinate:

— per il limite di impegno relativo alla concessione dei contributi previsti dal secondo comma dell'articolo 6:

lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1966; lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1967; lire 450 milioni per l'esercizio finanziario 1968; lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1969 e 1970; lire 250 milioni per l'esercizio finanziario 1971;

— per il limite di impegno relativo alla concessione dei concorsi di cui al terzo comma dell'articolo 6:

lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1966; lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1967; lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1968; lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1969; lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1970; lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1995; lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1996; lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1997; lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1998; lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1999;

— per il limite di impegno relativo alla concessione di cui all'articolo 16:

lire 3.000 milioni per l'esercizio finanziario 1966; lire 6.000 milioni per l'esercizio finanziario 1967; lire 11.000 milioni per l'esercizio finanziario 1968; lire 16.000 milioni per l'esercizio finanziario 1969; lire 21.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1997; lire 18.000 milioni per l'esercizio finanziario 1998; lire 15.000 milioni per l'esercizio finanziario 1999; lire 10.000 milioni per l'esercizio finanziario 2000; lire 5.000 milioni per l'esercizio finanziario 2001;

— per il limite di impegno relativo alla concessione dei concorsi nell'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 22:

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1966; lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 1967; lire 1.200 milioni per l'esercizio finanziario 1968; lire 1.600 milioni per l'esercizio finanziario 1969; lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 2000; lire 1.600 milioni per l'esercizio finanziario 2001; lire 1.200 milioni per l'esercizio finanziario 2002; lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 2003; lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 2004;

— per il limite di impegno relativo alla concessione dei contributi di cui all'articolo 33:

lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1966; lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 1967; lire 1.200 milioni per l'esercizio finanziario 1968; lire 1.600 milioni per l'esercizio finanziario 1969; lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1970; lire 1.600 milioni per l'esercizio finanziario 1971; lire 1.200 milioni per l'esercizio finanziario 1972; lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 1973; lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1974.

## Art. 45.

*(Variazioni compensative)*

Con la legge di approvazione del bilancio negli anni dal 1967 al 1970, potranno essere approvate, su richiesta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, variazioni compensative alle autorizzazioni integrative di spesa previste per i relativi esercizi dalla presente legge.

## Art. 46.

*(Norme finanziarie)*

L'annualità da versare al Fondo per l'acquisto di buoni del Tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, è ridotta per l'anno 1966 di lire 4.100 milioni.

## Art. 47.

*(Norme finanziarie)*

Alla spesa derivante dall'applicazione degli articoli 6, secondo e terzo comma, 16,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

## Art. 45.

*(Variazioni compensative)**Identico.*

## Art. 46.

*(Norme finanziarie)**Identico.*

## Art. 47.

*(Norme finanziarie)**Identico.*

## LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

22 e 33 della presente legge per l'anno finanziario 1966, negli importi indicati all'articolo 44, si provvede con le disponibilità derivanti dalla riduzione, per l'anno stesso, di cui al precedente articolo 46.

Art. 48.

*(Norme finanziarie)*

Per far fronte alle altre spese considerate dalla presente legge il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche dal 1966 al 1970 mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto complessivo pari all'ammontare delle spese stesse per ciascun esercizio.

Art. 49.

*(Norme finanziarie)*

I mutui di cui al precedente articolo 48, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a vent'anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.

Il servizio dei mutui contratti nell'anno 1966, maggiorati degli interessi di pre-ammontamento, sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'anno finanziario 1967. Il servizio dei mutui relativi agli anni dal 1967 al 1970 sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario nel quale i mutui stessi saranno contratti. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Art. 50.

*(Norme finanziarie)*

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli eser-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 48.

*(Norme finanziarie)**Identico.*

Art. 49.

*(Norme finanziarie)**Identico.*

Art. 50.

*(Norme finanziarie)**Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

cizi dal 1966 al 1970 alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.

Art. 51.

*(Ripartizione territoriale della spesa)*

Per gli interventi da effettuare nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni, è riservata una quota della spesa complessiva autorizzata con la presente legge non inferiore al 40 per cento. Tali interventi saranno effettuati avendo particolare riguardo alle esigenze dei territori esterni ai comprensori di zone irrigue e alle zone di valorizzazione agricola di cui alla legge 26 giugno 1965, n. 717.

Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche a favore delle regioni a *statuto speciale*, cui il Ministro per l'agricoltura e le foreste assegnerà annualmente una quota parte degli stanziamenti. A tal fine le regioni devono comunicare annualmente al Ministero la situazione degli impegni assunti e gli altri elementi indicati nel successivo articolo 52.

Art. 52.

*(Relazione annuale)*

In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sarà presentata annualmente la relazione sullo stato di attuazione della presente legge con l'indicazione, per ciascun settore e categoria di aziende, regione per regione, degli interventi disposti, degli investimenti provocati e dei relativi contributi.

Gli organi periferici del Ministero della agricoltura e delle foreste sono tenuti a dare sistematica pubblica informazione dell'attuazione della presente legge negli albi esposti nei locali dei propri uffici.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste pubblicherà in un notiziario i dati relativi all'attuazione della presente legge nonché le disposizioni a tal fine emanate ed è autorizzato alle spese di rilevazione, elaborazione e stampa dei dati.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 51.

*(Ripartizione territoriale della spesa)*

*Identico.*

Art. 52.

*(Relazione annuale)*

*Identico.*